

PARTE SECONDA

ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 19 settembre 2024, n. 483.

Subconcessione, sino al 29 ottobre 2034, alla società **MENEGOLLA GIUSEPPE S.n.c. di Menegolla Nadia & C.**, con sede a Courmayeur, di derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico, dalla Dora Baltea nel suddetto comune, in variante rispetto a quanto attualmente assentito con il decreto del Presidente della Regione 338/2020.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

- Art. 1 -

Fatti salvi i diritti dei terzi, è subconcesso alla società **MENEGOLLA Giuseppe S.n.c. di Menegolla Nadia & C.**, con sede a Courmayeur, in variante alla subconcessione assentita con il decreto del Presidente della Regione n. 338 del 10 agosto 2020, di derivare dalla Dora Baltea, nel suddetto comune, moduli massimi 48,00 e medi annui 26,00 per produrre, sul nuovo salto di metri 20,65, la potenza nominale media annua di kW 526,37.

- Art. 2 -

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la durata della subconcessione è accordata fino al 29 ottobre 2034, data di scadenza della subconcessione rinnovata con decreto del Presidente della Regione 338/2020, subordinatamente all'osservanza delle condizioni stabilite nel disciplinare protocollo n. 7412/DDS in data 7 agosto 2024 e con l'obbligo del pagamento anticipato, presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale, dell'attuale canone annuo di euro 15.454,22 (quattordicimilaquattrocentocinquantaquattro/22) in ragione di euro 29,36 per kW, sulla potenza nominale media annua di kW 526,37, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1343 in data 20 novembre 2023, soggetto a revisione periodica annuale.

- Art. 3 -

La Presidenza della Regione e l'Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

DEUXIÈME PARTIE

ACTES DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 483 du 19 septembre 2024,

accordant, jusqu'au 29 octobre 2034, à **MENEGOLLA GIUSEPPE S.n.c. di Menegolla Nadia & C.**, dont le siège est à Courmayeur, l'autorisation, par sous-concession, de dérivation des eaux de la Doire Baltée, dans la commune de Courmayeur, à usage hydroélectrique, à titre de modification de l'autorisation, par sous-concession, visée à l'arrêté du président du Gouvernement régional n° 338 du 10 août 2020.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Art. 1^{er}

Sans préjudice des droits des tiers et à titre de modification de l'autorisation, par sous-concession, visée à l'arrêté du président du Gouvernement régional n° 338 du 10 août 2020, **MENEGOLLA GIUSEPPE S.n.c. di Menegolla Nadia & C.**, dont le siège est à Courmayeur, est autorisée à dériver, par sous-concession, de la Doire Baltée, dans la commune de Courmayeur, 48 modules d'eau au maximum et de 26 modules d'eau en moyenne par an, à usage hydroélectrique, pour la production, sur une chute de 20,65 mètres, d'une puissance nominale moyenne de 526,37 kW par an.

Art. 2

L'autorisation, par sous-concession, accordée au sens du présent arrêté est valable jusqu'au 29 octobre 2034, date d'expiration de l'autorisation, par sous-concession, de dérivation des eaux renouvelée par l'arrêté n° 338/2020 susmentionné, sauf en cas de renonciation, caducité ou retrait. La concessionnaire est tenue de respecter les conditions établies par le cahier des charges no 7412/DDS du 7 août 2024 et de verser à l'avance, à la trésorerie de l'Administration régionale, une redevance annuelle de 15 454,22 euros (quinze mille quatre cent cinquante-quatre euros et vingt-deux centimes), calculée en fonction de la puissance nominale moyenne, qui est de 526,37 kW par an, et sur la base du montant fixé par la délibération du Gouvernement régional n° 1343 du 20 novembre 2023 pour chaque kW, à savoir 29,36 euros, et actualisée chaque année.

Art. 3

La Présidence de la Région et l'Assessorat régional des ouvrages publics, du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Aosta, 19 settembre 2024

Il Presidente
Renzo TESTOLIN

Fait à Aoste, le 19 septembre 2024.

Le président,
Renzo TESTOLIN

Decreto 3 ottobre 2024, n. 505.

Adozione, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, della l.r. 11/1998, dell'Accordo di programma tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta, il Comune di La Thuile e la Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. riguardante la realizzazione della telecabina "Les Suches – Chaz Dura" e contestuale autorizzazione, ai sensi dell'articolo 38, comma 12, della l.r. 11/1998 alla realizzazione delle opere.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Considerato che la società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. in data 09/11/2022 con nota prot. 19155/SIF, sulla base di quanto previsto dall'articolo 27 della l.r. 11/1998, ha formalmente richiesto all'Amministrazione regionale la convocazione di una conferenza di programma al fine di verificare la possibilità di concordare un accordo di programma finalizzato alla realizzazione dell'intervento di cui sopra, allegando la relativa documentazione progettuale di fattibilità;

considerato che l'intervento proposto dalla società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. possiede le caratteristiche previste all'art. 26, comma 3, della l.r. 11/1998, necessarie per procedere alla conclusione di un accordo di programma tra enti pubblici territoriali ed altri soggetti pubblici e privati;

richiamata la deliberazione n. 19 del 16/01/2019 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle risultanze della Conferenza di programma sopra richiamata e, di conseguenza, della possibilità di addivenire alla sottoscrizione dell'accordo di programma di che trattasi ed è stata individuata la Struttura operativa infrastrutture funiviarie quale struttura regionale responsabile del procedimento inerente all'accordo di programma ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera e) della l.r. 11/1998;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1130 in data 16 settembre 2024, con la quale è stato approvato, ai sensi della l.r. 11/1998, il testo dell'accordo di programma, promosso dal Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta, su iniziativa assunta dalla società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A., per la realizzazione della telecabina Les Suches – Chaz Dura e contestuale autorizzazione, ai sensi dell'articolo 38, comma 12, della l.r. 11/1998 alla realizzazione delle opere;

considerato che l'accordo di programma in argomento comporta variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti; sostituisce il titolo abilitativo edilizio di cui agli artt. 59 e seguenti della l.r. 11/1998, relativo al solo impianto funiviario e non alla realizzazione del punto di ristoro panoramico;

preso atto, altresì, che fanno parte integrale e sostanziale dell'accordo di programma in argomento:

- l'allegato 1, costituito dai documenti relativi alla variante non sostanziale al PRG introdotte a seguito dell'accordo di programma tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta, il Comune La Thuile e la Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A.
- l'allegato 2, costituito dal progetto definitivo nuova telecabina "Les Suches – Chaz Dura" redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti: avente come capo gruppo mandatario Dimensione Ingénierie s.r.l.
- l'allegato 3, costituito dal Verbale della Conferenza Servizi del 07/05/2024;
- l'allegato 4, costituito dal Verbale Conferenza di programma del 20/12/2022;

i quali, vista la loro voluminosità, non sono allegati al presente decreto e sono depositati agli atti della struttura regionale responsabile del procedimento.

richiamato l'art. 27, comma 4, della l.r. 11/1998, il quale dispone che, ove l'accordo produca varianti o modifiche degli strumenti urbanistici, esso debba essere ratificato dal Consiglio comunale competente e quindi adottato con decreto del Presidente della Regione.

preso atto che, con propria deliberazione n. 39 del 6 settembre 2024, il Consiglio comunale di La Thuile ha ratificato, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della l.r. 11/1998, il testo dell'accordo di programma in questione.

preso atto che, con deliberazione della Giunta regionale n. 1130 in data 16 settembre 2024, sono state classificate le piste da sci interessate dall'opera;

richiamato, infine, l'art. 28, comma 2, della l.r. 11/1998, il quale dispone che l'accordo di programma approvato debba essere

pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione insieme con l'atto finale di approvazione e che la pubblicazione conferisce efficacia all'accordo.

su proposta del Dirigente della Struttura Infrastrutture Funiviarie dell'Assessorato Sviluppo Economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità Sostenibile

decreta

- Art. 1 -

È adottato, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della l.r. 11/1998, l'allegato accordo di programma che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

- Art. 2 -

La Struttura Infrastruttura Funiviarie è incaricata dell'esecuzione del presente decreto e della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 28, comma 2, della l.r. 11/1998, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 3 ottobre 2024

Il Presidente
Renzo TESTOLIN

N.d.R.: La traduzione del presente decreto sarà pubblicata successivamente.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1130 del 16/09/2024.

Testo dell'accordo di programma tra la Regione Autonoma Valle D'aosta, il Comune di La Thuile e la Società Funivie Piccolo San Bernardo S.P.A. riguardante la sostituzione delle seggiovie km 38 "Terres Noires – Chaz Dura" e km 41 "Cantamon – La Combe" mediante la realizzazione della nuova linea funiviaria "Les Suches – Chaz Dura", con annesso punto di ristoro panoramico.

tra

la Regione Autonoma Valle d'Aosta, rappresentata dall'Assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e mobilità sostenibile Luigi Bertschy, che agisce in forza della delega del Presidente della Regione rilasciata con nota protocollo n. 16158/GAB del 07/12/2020;

e

il Comune di La Thuile, nella persona del Sindaco Mathieu Ferraris, il quale interviene in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 01/10/2020,

e

la società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A., nella persona di Corrado Giordano, Direttore Generale, al presente atto autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27/07/2022,

richiamata la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento al Titolo IV della legge stessa, articoli 26, 27 28 e al Titolo V articolo 38 comma 12 e 12 bis;

richiamato l'articolo 105 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, e successive modificazioni;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 469, del 22 febbraio 2008, riportante la procedura di formazione degli accordi di programma promossi dalla Regione e le condizioni di partecipazione della Regione ad accordi di programma promossi da altri soggetti pubblici;

premesso che

- La società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. in data 09/11/2022 con nota prot. 19155/SIF, sulla base di quanto previsto dall'art. 27 della l.r. 11/1998, ha formalmente richiesto all'Amministrazione regionale la convocazione di una conferenza di

programma al fine di verificare la possibilità di concordare un accordo di programma finalizzato alla realizzazione della nuova linea funiviaria “Les Suches-Chaz Dura”, mediante una telecabina con annesso punto di ristoro panoramico ed annesse opere complementari ed accessorie, quali innevamenti, piste, sistemazioni della viabilità e dei flussi in uscita dalla telecabina “KC15 Golette-Les Suches”, allegando la relativa documentazione progettuale di fattibilità;

- L'intervento proposto dalla società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. e promosso dalla Regione possiede le caratteristiche previste all'art. 26, comma 3, della l.r. 11/1998, necessarie per procedere alla conclusione di un accordo di programma tra enti pubblici territoriali ed altri soggetti pubblici e privati;
- Il Presidente della Regione, in qualità di promotore dell'accordo di programma in argomento, con nota prot. n. 21896/GAB, in data 01/12/2022, ha provveduto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera a), della l.r. 11/1998, a convocare, per la data del 20/12/2022, la conferenza di programma fra i rappresentanti di tutti gli enti ed amministrazioni interessati, volta alla verifica della possibilità di concordare l'accordo di programma in argomento;
- Dell'avvio del procedimento riguardante l'accordo di programma è stata data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione n. 65, in data 13 dicembre 2022;
- In data 20/12/2022 si è svolta la conferenza di programma con esito positivo in merito alla possibilità di concordare, tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta, il Comune di La Thuile e la società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A., l'accordo di programma in questione;
- Con la deliberazione della Giunta regionale n. 19, in data 16 gennaio 2023, si è preso atto delle risultanze della Conferenza di programma del 20 dicembre 2022 e, di conseguenza, della possibilità di addivenire alla sottoscrizione di un accordo di programma promosso dal Presidente della Regione, su iniziativa assunta dalla società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. per la sostituzione delle seggiovie KM 38 “Terres Noires - Chaz Dura” e KM 41 “Cantamon - La Combe” mediante la realizzazione della nuova telecabina “Les Suches-Chaz Dura” con annesso punto di ristoro panoramico nel comune La Thuile, con la contestuale nomina della Struttura regionale responsabile del procedimento inerente l'accordo di programma ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera e) della l.r. 11/1998, individuata nella Struttura infrastrutture funiviarie dell'Assessorato allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e mobilità sostenibile;
- In considerazione di quanto sopra, si è proceduto nell'iter amministrativo di formazione dell'accordo di programma che recepisce l'interesse condiviso dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, dal Comune di La Thuile e dalla società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. per la realizzazione degli interventi di cui trattasi;
- Si è poi proceduto all'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS per la “variante non sostanziale al PRG del Comune di La-Thuile, comportante modifica all'art 39 delle NTA, della Tab. 1.55, nonché delle Tavole P4, per inserimento nuovo retino LMrist in zona Eh15, funzionale al progetto di realizzazione di nuova Telecabina “Les Suches – Chaz Dura”. Il procedimento si è poi concluso con Provvedimento dirigenziale n. 2137 del 13/04/2023”, ai sensi dell'art. 12bis della l.r. 11/1998, con esito di non assoggettabilità dell'iniziativa;
- A seguito dei procedimenti preliminari di cui sopra sono stati avviati i procedimenti relativi alla classificazione delle piste, alla VIA e VINCA, alla concessione funiviaria: in particolare per quanto concerne la VIA e VINCA sono state indette dalla Struttura SVAAQA (Struttura organizzativa valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria) due conferenze dei servizi in data 25/10/2023 e 19/12/2023 a seguito delle quali la struttura ha espresso una valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di “realizzazione della nuova telecabina Les Suches – Chaz Dura” nel comune di La Thuile, proposto dalla società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A., subordinando la valutazione positiva alla presentazione nelle successive fasi procedurali ed autorizzative (relative all'Accordo di Programma citato in premessa) delle integrazioni ed approfondimenti progettuali richiesti da parte dei soggetti competenti, oltre che all'ottemperanza alle prescrizioni e misure di mitigazione già indicate in sede di istruttoria di VIA, formulate dai soggetti competenti intervenuti e limitando l'efficacia della valutazione positiva di compatibilità ambientale a cinque anni decorrenti dalla data della decisione;
- Alla documentazione progettuale risulta allegata la deliberazione del Consiglio comunale di La Thuile n. 7 del 20/02/2024 in merito alla dichiarazione dei rilevanti interessi economici e sociali connessi alle determinazioni dell'accordo di programma e lo studio di compatibilità dell'opera redatto dal geol. Roby Vuillermoz in coerenza ai contenuti della dGR 2939/2008;
- Per quanto concerne la modifica al PRG l'accordo di programma in questione modifica il Piano Regolatore Comunale vigente del Comune di La Thuile. Pertanto è risultato necessario attivare le procedure per la pubblicazione di cui al comma 2 dell'art. 27 della l.r. 11/98; il Comune di La Thuile ha provveduto a pubblicare in data 27/02/2024, per quaranta giorni consecutivi, gli atti relativi al presente accordo di programma contenenti la documentazione che definisce la modifica sopra richiamata, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera b), della l.r. 11/1998; nel periodo di pubblicazione non sono giunte osservazioni;
- Per quanto concerne la classificazione delle piste la società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. ha richiesto l'attivazione dell'endoprocedimento in data 25/09/2023 con nota prot. n. 12616/SIF e la SIF ha avviato il procedimento in data 17/01/2024

con nota prot. n. 828/SIF;

- Per quanto concerne la concessione della linea funiviaria la società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. ha richiesto l'attivazione dell'endoprocedimento in data 25/09/2023 con nota prot. n. 12613/SIF e la SIF ha avviato il procedimento in data 17/01/2024 con nota prot. n. 827/SIF;
- Per quanto riguarda le nuove mappe di zonizzazione acustica, il comune di La Thuile ha approvato le nuove mappa con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 20/02/2024, aggiornata a seguito della conferenza dei servizi del 22/03/2024;
- Per quanto riguarda la disponibilità delle aree, il comune di La Thuile con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 20/02/2024 ha approvato la bozza di convenzione riguardante le particelle interessate dalle opere della nuova telecabina. La società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. ha anche siglato un accordo notarile con l'unico soggetto privato interessato dall'opera;
- per quanto concerne il PST, in seguito all'aggiornamento del documento del 27/03/2024 prot. 4487/SIF, la conferenza dei servizi conclusiva si è espressa nel merito in sede di conferenza finale;
- ai fini della conclusione dell'accordo di programma, è stata quindi convocata dalla Struttura infrastrutture funiviarie, struttura responsabile del procedimento di parte regionale, con nota protocollo n. 5771/SIF in data 22/04/2024, l'apposita Conferenza dei servizi finale, tenutasi in data 07/05/2024, finalizzata alla conclusione degli endoprocedimenti sopra ricordati e per l'acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei permessi e degli atti comunque denominati necessari per perfezionarne l'iter amministrativo;
- preso atto dei pareri favorevoli, delle autorizzazioni e degli assensi comunque denominati, acquisiti a seguito della convocazione della conferenza dei servizi e nel corso della riunione della conferenza stessa, il cui esito è riportato nell'Allegato 3 del presente Accordo di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- costituisce presupposto al presente accordo di programma il progetto definitivo dell'opera di cui all'allegato 2 del presente accordo;

TUTTO CIÒ PREMESSO,
SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
- Premessa -

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma (nel seguito per brevità denominato "accordo").

Articolo 2
- Oggetto -

1. Il presente accordo ha ad oggetto la regolamentazione dei rapporti economici e giuridici tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta, il Comune di La Thuile e la società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A., finalizzati a:
 - a) sostituire le seggiovie KM 38 "Terres Noires – Chaz Dura" e KM 41 "Cantamon – La Combe" mediante la realizzazione di una nuova telecabina che realizza la linea denominata "Les Suches – Chaz Dura" con punto di ristoro panoramico complementare all'impianto funiviario;
 - b) modificare il piano regolatore del Comune di La Thuile al fine di assentire la realizzazione del progetto;
 - c) definire la disciplina degli aspetti amministrativi, autorizzativi, urbanistici ed edilizi delle opere in progetto;
 - d) definire gli aspetti economici connessi alla realizzazione delle attività sopra riepilogate.

Articolo 3
- Impegni del Comune di La Thuile -

1. In esecuzione di quanto stabilito dal presente accordo il Comune di La Thuile si impegna a:
 - a) agevolare la conclusione del processo autorizzatorio, nell'ambito normativo a cui è sottoposto;
 - b) concedere, coerentemente con quanto previsto nella Convenzione e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 20/02/2024, il diritto di superficie per novanta anni sulle aree di proprietà comunale interessate dall'esecuzione delle opere;

- c) completare gli adempimenti relativi alle necessarie modificazioni del Piano Regolatore per la realizzazione del progetto;
- d) dichiarare espressamente nella deliberazione del Consiglio comunale con la quale è formato l'assenso del Comune la volontà di sostituire il titolo abilitativo con l'Accordo di programma.

Articolo 4
- Impegni della Regione -

1. In esecuzione di quanto stabilito dal presente accordo la Regione Autonoma Valle d'Aosta, per il tramite delle proprie strutture competenti, si impegna, secondo le norme di ciascun settore interessato, a concludere le istruttorie per l'autorizzazione alla realizzazione del progetto, in particolare per quanto concerne le modifiche al PRG, alla concessione funiviaria, alla classificazione delle piste, alle deroghe agli ambiti di inedificabilità e alla approvazione del PST;
2. La Regione Autonoma Valle d'Aosta si impegna inoltre a portare avanti gli indirizzi dei DEFR 2022-2024 e 2024-2026 che indicano le nuove linee funiviarie destinate a migliorare l'offerta sciistica e l'immagine dello sci nella Valle d'Aosta, tra le quali è individuata la linea che collega la località di "Les Suches" a "Chaz Dura";
3. La Regione si impegna a contribuire, ai sensi delle leggi di settore, alla realizzazione delle opere previste in progetto, nei limiti delle risorse disponibili e secondo i criteri di intensità e priorità previsti dalla l.r. 6/2016.

Articolo 5
- Impegni della Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. -

1. La Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. di La Thuile si impegna a:
 - a) realizzare le opere contenute nel progetto definitivo che forma parte integrante del presente accordo (Allegato 2), nel rispetto delle indicazioni di cui all'Allegato 3 (esito conferenza dei servizi finale), attingendo ai contributi regionali del settore previsti dalla l.r. 6/2016 e a risorse proprie o a finanziamenti per la parte non soggetta a contributo pubblico;
 - b) rispettare gli obblighi di concessione della linea funiviaria e di classificazione delle piste ad essa afferenti, così come previsto dalla l.r. 20/2008 e s.m.i..

Articolo 6
- Normativa ambientale e urbanistica -

1. L'approvazione del presente accordo costituisce modifica dello strumento urbanistico del comune di La Thuile, così come riportato nei documenti di cui all'Allegato 1.
2. La sottoscrizione del presente accordo consegue alla conclusione delle istruttorie previste dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta e dal comune di La Thuile per la realizzazione delle opere, fatta salva l'approvazione del progetto funiviario prevista dall'art. 28 della l.r. 20/2008 e s.m.i..
2. Il presente accordo sostituisce il permesso di costruire relativo alla realizzazione della sola nuova linea funiviaria "Les Suches – Chaz Dura", di competenza del Comune di La Thuile, fatta salva l'approvazione del progetto funiviario prevista dall'art. 28 della l.r. 20/2008 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dall'articolo 105, comma 4, della l.r. 54/1998 e dell'art. 27, comma 6, della l.r. 11/1998 e a tal fine, gli elaborati tecnici costituenti il progetto definitivo che vanno a sostituire il permesso di costruire risultano essere quelli riportati nell'Allegato 2, ad eccezione del progetto esecutivo funiviario relativo alle opere prettamente funiviarie che sarà oggetto di successiva approvazione tecnica da parte della SIF.
3. Il presente accordo non sostituisce il permesso di costruire relativo alla realizzazione del punto di ristoro panoramico, di competenza del Comune di La Thuile.
4. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 105, comma 6, della l.r. 54/1998, la sottoscrizione del presente accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.

Articolo 7
- Durata -

1. Il presente accordo ha durata pari a otto anni, salvo proroghe da concordarsi in sede di Collegio di vigilanza.
2. I lavori del bar-ristorante dovranno iniziare entro cinque anni, ed il completamento entro la durata dell'accordo di programma.

Articolo 8
- Referenti tecnici dell'accordo -

1. La Regione indica quale referente tecnico per l'attuazione del presente accordo il Dirigente della Struttura Infrastrutture Funiviarie dell'Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e mobilità sostenibile.
2. Il Comune di La Thuile indica quale referente tecnico per l'attuazione del presente accordo il Sindaco.
3. La Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. indica quale referente tecnico per l'attuazione del presente accordo il proprio Direttore Generale.

Articolo 9
- Variazioni -

1. Ogni variazione dell'intervento, con esclusione di quelle previste per legge, dovrà essere preventivamente concordata dalla società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A con la Regione Autonoma Valle d'Aosta e con il Comune di La Thuile e potrà essere autorizzata solo laddove la soluzione alternativa si presenti coerente con le finalità e gli obiettivi del presente accordo.
1. Ogni variazione interessante il bar-ristorante, ad esclusione di quelle interessanti la sola riorganizzazione interna della struttura, che non impatteranno la sagoma esterna, la planimetria e gli aspetti legati alla capacità ricettiva dell'opera, dovrà essere preventivamente concordata dalla società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A con la Regione Autonoma Valle d'Aosta e con il Comune di La Thuile e potrà essere autorizzata solo laddove la soluzione alternativa si presenti coerente con le finalità e gli obiettivi del presente accordo.

Articolo 10
- Collegio di vigilanza -

1. È costituito il Collegio di Vigilanza sull'esecuzione del presente accordo composto dall'Assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e mobilità sostenibile o da un suo delegato e dal Sindaco di La Thuile, o da suo delegato.
2. Al Collegio di Vigilanza sono conferiti poteri di controllo sullo stato di attuazione dell'accordo, nonché poteri sostitutivi sulle parti inadempienti, previa diffida scritta, consistenti nell'adottare, entro un termine stabilito, i provvedimenti a cui la parte inadempiente si è obbligata all'atto della stipula del presente accordo.

Articolo 11
- Provvedimenti in caso di inadempimento -

1. Il Collegio di Vigilanza, qualora accerti inadempimenti a carico dei soggetti firmatari dell'accordo, provvede a:
 - a) contestare l'inadempienza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per Ufficiale Giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;
 - b) disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo;
 - c) dichiarare l'eventuale decadenza dell'accordo.

Articolo 12
- Modificazioni -

1. Eventuali modificazioni all'accordo sono eseguite con le procedure previste per la formazione dello stesso, fatte salve le proroghe previste dall'art. 7 e le variazioni di cui all'art. 9.

Articolo 13
- Diritto di riuso -

1. Fatti salvi i diritti acquisiti da parte di terzi, la struttura regionale competente si impegna a rendere disponibili, sulla base di specifici accordi e a titolo gratuito, alle amministrazioni pubbliche, le esperienze e le soluzioni realizzate nell'ambito dell'intervento.

Articolo 14
- Risoluzione delle controversie -

1. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza del presente accordo.

2. In caso di mancato accordo, la risoluzione della controversia insorta, anche in corso di realizzazione dei lavori contemplati dal presente accordo di programma, sarà deferita al Foro di Aosta.

Articolo 15
- Trattamento dei dati personali -

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente accordo e agli adempimenti di legge a ciò conseguenti.
2. Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza e minimizzazione, nel pieno rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 e della normativa nazionale vigente, laddove applicabile, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate alla finalità del trattamento.

Letto, confermato e sottoscritto, in triplice copia originale,

L'Assessore regionale allo Sviluppo economico,
Formazione e Lavoro
Luigi Bertschy

Il Sindaco del
Comune di La Thuile
Mathieu Ferraris

Il Direttore Generale della
Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A.
Corrado Giordano

Allegati

1. Variante non sostanziale al PRG
2. Progetto definitivo
3. Verbale Conferenza Servizi del 07/05/2024
4. Verbale della conferenza di programma del 20/12/2022

Allegati: omissis

**ATTI DEI DIRIGENTI
REGIONALI**

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Provvedimento dirigenziale 27 settembre 2024, n. 5177.

Approvazione dell'avviso pubblico per le cariche in scadenza nel 1° semestre 2025, ai sensi della l.r. 11/1997.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA REGIONE

Omissis

decide

1. di approvare l'allegato avviso pubblico relativo alle cariche in scadenza nel 1° semestre 2025;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale.

Il Compilatore
Miriana BRUZZESE MURACA

Il Segretario generale
Stefania FANIZZI

**ACTES DES DIRIGEANTS
DE LA RÉGION**

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Acte du dirigeant n° 5177 du 27 septembre 2024,

portant approbation de l'appel à candidatures relatif aux mandats expirant au cours du 1^{er} semestre 2025, au sens de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997.

LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉGION

Omissis

décide

1. L'appel à candidatures relatif aux mandats expirant au cours du 1^{er} semestre 2025 est approuvé tel qu'il figure à l'annexe du présent acte.
2. Le présent acte n'entraîne aucune dépense directe à la charge du budget de la Région.

La rédactrice,
Miriana BRUZZESE MURACA

La secrétaire générale,
Stefania FANIZZI

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
SEGRETARIO GENERALE DELLA REGIONE**

Avviso pubblico relativo alle nomine in scadenza nel 1° semestre 2025, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).

Ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 11/1997, i singoli cittadini, i gruppi consiliari, i singoli consiglieri regionali, i singoli membri dell'esecutivo regionale, gli ordini professionali, le associazioni, gli enti, pubblici o privati, possono presentare al Segretario Generale della Regione le proposte di candidatura per le cariche contemplate nell'allegato al presente avviso.

Il modulo di candidatura, disponibile presso gli uffici della Struttura Segretario Generale della Regione o al link seguente: http://www.regione.vda.it/amministrazione/nomine/documenti_i.asp debitamente compilato, firmato e datato, deve essere presentato alla Struttura Segretario generale della Regione, - 4° piano del Palazzo regionale - Piazza Deffeyes n. 1 - di Aosta, oppure inviato tramite posta elettronica certificata all'indirizzo segretario_generale@pec.regione.vda.it, unitamente a:

- dettagliato curriculum vitae debitamente sottoscritto, che contenga tutte le indicazioni atte a valutare il possesso dei requisiti richiesti;
- fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità;
- copia della quietanza di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo da 16,00 euro il cui pagamento deve essere effettuato on line dal sito web della Regione accedendo al link <https://riscossione.regione.vda.it> (sezione Pagamenti online – ente beneficiario: Regione Autonoma Valle d'Aosta – causale: Imposta di bollo su Istanze trasmesse per via telematica. Art 3, co.1-bis D.P.R. 642/72), oppure marca da bollo da euro 16 applicata sulla domanda.

La sottoscrizione in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui venga apposta in presenza di un funzionario della Struttura Segretario Generale della Regione, ovvero nel caso in cui la domanda sia prodotta unitamente a copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

È consentito integrare o perfezionare la predetta documentazione fino al terzo giorno successivo alla data di presentazione della candidatura. Decorso tale termine, le candidature incomplete non saranno prese in considerazione.

Per quanto non disciplinato dal presente avviso si fa riferimento alla l.r. 11/1997.

Seguono le schede relative alle cariche in scadenza nel 1° semestre 2025, di competenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale (allegato 1).

Il Segretario Generale
Stefania FANIZZI

**RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉGION**

Appel à candidatures relatif aux mandats expirant au cours du 1^{er} semestre 2025, au sens de l'art. 9 De la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 (dispositions pour les nominations et les désignations du ressort de la Région).

Aux termes de l'art. 10 de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997, les citoyens, les groupes du Conseil, les conseillers régionaux, les membres du Gouvernement régional, les ordres professionnels, les associations et les organismes publics ou privés peuvent adresser à la structure « Secrétaire général de la Région » des propositions de candidature pour les mandats prévus à l'annexe du présent avis.

Le formulaire de candidature peut être retiré aux bureaux de la structure « Secrétaire général de la Région » (4^e étage du palais régional – 1, place Deffeyes – Aoste) ou bien téléchargé à l'adresse suivante : http://www.regione.vda.it/amministrazione/nomine/documenti_i.asp. Une fois rempli, signé et daté, il doit être déposé à ladite structure ou bien envoyé par courrier électronique certifié à l'adresse segretario_generale@pec.regione.vda.it, avec :

- le curriculum vitae détaillé signé par le candidat et indiquant tous les renseignements utiles aux fins de la vérification de l'existence des conditions requises ;
- une copie non légalisée d'une pièce d'identité en cours de validité ;
- une copie de la quittance du droit de timbre de 16 euros payé en ligne depuis le site de la Région à l'adresse <https://riscossione.regione.vda.it> (section *Pagamenti onLine – bénéficiaire : Regione autonoma Valle d'Aosta – raison du paiement : Imposta di bollo su istanze trasmesse per via telematica. Art. 3, co. 1-bis D.P.R. 642/72*) ou bien un timbre fiscal de 16 euros apposé sur la candidature.

La signature au bas de la candidature ne doit pas être légalisée si elle est apposée en présence d'un fonctionnaire de la structure « Secrétaire général de la Région » ou si ladite candidature est assortie d'une photocopie d'une pièce d'identité du signataire en cours de validité.

La documentation susmentionnée peut être complétée jusqu'au troisième jour suivant la date de dépôt de la candidature. Passé ce délai, les candidatures incomplètes ne sont pas prises en considération.

Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent avis, il est fait référence à la LR n° 11/1997.

Ci-joint, les fiches relatives aux mandats expirant au cours du 1^{er} semestre 2025, du ressort du Conseil de la Vallée et du Gouvernement régional (annexe 1).

La secrétaire générale,
Stefania FANIZZI

Allegato 1

1

ENTE/SOCIETA'	<i>AERO CLUB VALLE D'AOSTA</i>
ORGANO COMPETENTE A DELIBERARE LA NOMINA/DESIGNAZIONE	Giunta regionale
ORGANO	Consiglio direttivo
CARICA	consigliere
N° RAPPRESENTANTI RAVA	1 consigliere
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Conv. Rep. 10157/1991 - Statuto
REQUISITI SPECIFICI <u>OLTRE A QUELLI PREVISTI DALLA L.R. 11/1997</u>	nessuno
COMPENSI	non previsti
DURATA	4 anni
TERMINE ULTIMO PER IL RINNOVO DELL'ORGANO	21/02/2025
TERMINE PRESENTAZIONE CANDIDATURE	03/02/2025

2

ENTE/SOCIETA'	<i>AEROPORTO VALLE D'AOSTA S.P.A.</i>
ORGANO COMPETENTE A DELIBERARE LA NOMINA/DESIGNAZIONE	Giunta regionale
ORGANO	Collegio sindacale
CARICA	presidente - sindaco supplente
N° RAPPRESENTANTI RAVA	1 presidente/1 sindaco supplente
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Statuto - D.Lgs. 175/2016 - l.r. 20/2016
REQUISITI SPECIFICI <u>OLTRE A QUELLI PREVISTI DALLA L.R. 11/1997</u>	Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere iscritti al Registro dei Revisori legali. I restanti membri devono essere iscritti a Albo Avvocati/ Dottori commercialisti ed esperti contabili/Consulenti del lavoro, oppure essere professori universitari in materie economiche o giuridiche.
COMPENSI	Presidente collegio sindacale: gli attuali compensi sono determinati in euro 10.000 annui lordi e comprendono la remunerazione della funzione di sindaco e Revisore Legale. I compensi potranno essere ridefiniti secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
DURATA	max 3 esercizi sociali
TERMINE ULTIMO PER IL RINNOVO DELL'ORGANO	30/04/2025 Il termine coincide con quello stabilito per l'approvazione del bilancio, salvo dilazione nei casi consentiti dalla legge.
TERMINE PRESENTAZIONE CANDIDATURE	12/04/2025 Il termine potrà variare in relazione alla data in cui si terrà l'Assemblea per l'approvazione del bilancio 2024.

3

ENTE/SOCIETA'	<i>CONVITTO REG. "F. CHABOD" DI AOSTA</i>
ORGANO COMPETENTE A DELIBERARE LA NOMINA/DESIGNAZIONE	Giunta regionale
ORGANO	Consiglio di amministrazione
CARICA	consigliere
N° RAPPRESENTANTI RAVA	1 consigliere
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	l.r. 2/1983 - statuto
REQUISITI SPECIFICI <u>OLTRE A QUELLI PREVISTI DALLA L.R. 11/1997</u>	nessuno
COMPENSI	non previsti
DURATA	3 anni
TERMINE ULTIMO PER IL RINNOVO DELL'ORGANO	07/04/2025
TERMINE PRESENTAZIONE CANDIDATURE	20/03/2025

4

ENTE/SOCIETA'	<i>FONDAZIONE CENTRO STUDI STORICO-LETTERARI NATALINO SAPEGNO</i>
ORGANO COMPETENTE A DELIBERARE LA NOMINA/DESIGNAZIONE	Giunta regionale
ORGANO	Consiglio di amministrazione
CARICA	consigliere
N° RAPPRESENTANTI RAVA	2 consiglieri
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	l.r. 33/1991 - Statuto
REQUISITI SPECIFICI <u>OLTRE A QUELLI PREVISTI DALLA L.R. 11/1997</u>	nessuno
COMPENSI	rimborso spese sostenute per l'attività svolta
DURATA	3 anni
TERMINE ULTIMO PER IL RINNOVO DELL'ORGANO	21/03/2025
TERMINE PRESENTAZIONE CANDIDATURE	03/03/2025

5

ENTE/SOCIETA'	<i>FONDAZIONE CENTRO STUDI STORICO-LETTERARI NATALINO SAPEGNO</i>
ORGANO COMPETENTE A DELIBERARE LA NOMINA/DESIGNAZIONE	Giunta regionale
ORGANO	revisore dei conti
CARICA	revisore dei conti
N° RAPPRESENTANTI RAVA	1 revisore dei conti
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	L.R. 33/1991 - Statuto
REQUISITI SPECIFICI <u>OLTRE A QUELLI PREVISTI DALLA L.R. 11/1997</u>	nessuno
COMPENSI	Gli attuali compensi sono stabiliti in massimo euro 2.500 lordi annui. I compensi potranno essere ridefiniti secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
DURATA	3 anni
TERMINE ULTIMO PER IL RINNOVO DELL'ORGANO	21/03/2025
TERMINE PRESENTAZIONE CANDIDATURE	03/03/2025

6

ENTE/SOCIETA'	<i>FONDAZIONE M.I. VIGLINO PER LA CULTURA MUSICALE</i>
ORGANO COMPETENTE A DELIBERARE LA NOMINA/DESIGNAZIONE	Giunta regionale
ORGANO	Consiglio di amministrazione
CARICA	consigliere
N° RAPPRESENTANTI RAVA	2 consiglieri
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	L.R. 8/1992 - Statuto
REQUISITI SPECIFICI <u>OLTRE A QUELLI PREVISTI DALLA L.R. 11/1997</u>	Diploma di laurea o titolo equipollente + comprovata esperienza almeno triennale in ambito amministrativo-gestionale + competenze formali e informali in ambito musicale e artistico
COMPENSI	Gli attuali compensi sono determinati in gettone euro 30 a seduta. I compensi potranno essere ridefiniti secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
DURATA	3 anni
TERMINE ULTIMO PER IL RINNOVO DELL'ORGANO	24/05/2025
TERMINE PRESENTAZIONE CANDIDATURE	06/05/2025

7

ENTE/SOCIETA'	<i>FONDAZIONE M.I. VIGLINO PER LA CULTURA MUSICALE</i>
ORGANO COMPETENTE A DELIBERARE LA NOMINA/DESIGNAZIONE	Giunta regionale
ORGANO	revisore dei conti
CARICA	revisore dei conti
N° RAPPRESENTANTI RAVA	1 revisore dei conti
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	L.R. 8/1992 - Statuto
REQUISITI SPECIFICI <u>OLTRE A QUELLI PREVISTI DALLA L.R. 11/1997</u>	Iscrizione al Registro dei Revisori legali
COMPENSI	Gli attuali compensi sono determinati in euro 1.620 annui lordi. I compensi potranno essere ridefiniti secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
DURATA	3 anni
TERMINE ULTIMO PER IL RINNOVO DELL'ORGANO	24/05/2025
TERMINE PRESENTAZIONE CANDIDATURE	06/05/2025

8

ENTE/SOCIETA'	<i>INVA SPA</i>
ORGANO COMPETENTE A DELIBERARE LA NOMINA/DESIGNAZIONE	Giunta regionale
ORGANO	Consiglio di amministrazione
CARICA	presidente – consigliere
N° RAPPRESENTANTI RAVA	1 presidente/1 consigliere
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	l.r. 81/1987 – Statuto – D.Lgs. 175/2016 – l.r. 20/2016
REQUISITI SPECIFICI <u>OLTRE A QUELLI PREVISTI DALLA L.R. 11/1997</u>	non trovarsi in cause di inconferibilità/incompatibilità previste dal decreto legislativo 39/2013
COMPENSI	Gli attuali compensi sono determinati in euro 1.500 annui lordi per i consiglieri, nessun compenso per il presidente cda (lavoratore in quiescenza). I compensi potranno essere ridefiniti secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
DURATA	max 3 esercizi sociali
TERMINE ULTIMO PER IL RINNOVO DELL'ORGANO	30/04/2025 Il termine coincide con quello stabilito per l'approvazione del bilancio, salvo dilazione nei casi consentiti dalla legge.
TERMINE PRESENTAZIONE CANDIDATURE	12/04/2025 Il termine potrà variare in relazione alla data in cui si terrà l'Assemblea per l'approvazione del bilancio 2024.

9

ENTE/SOCIETA'	<i>INVA SPA</i>
ORGANO COMPETENTE A DELIBERARE LA NOMINA/DESIGNAZIONE	Giunta regionale
ORGANO	Collegio sindacale
CARICA	presidente – sindaco effettivo – sindaco supplente
N° RAPPRESENTANTI RAVA	1 presidente/1 sindaco effettivo/2 sindaci supplenti
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	l.r. 81/1987 – Statuto - D.Lgs. 175/2016 – l.r. 20/2016
REQUISITI SPECIFICI <u>OLTRE A QUELLI PREVISTI DALLA L.R. 11/1997</u>	Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere iscritti al Registro dei Revisori legali. I restanti membri devono essere iscritti Albo Avvocati/ Dottori commercialisti ed esperti contabili/Consulenti del lavoro, oppure essere professori universitari in materie economiche o giuridiche.
COMPENSI	Gli attuali compensi per la funzione di vigilanza legale di cui all'art 2403 e seguenti del codice civile sono determinati in euro 12.000 annui lordi per il presidente e euro 9.000 annui lordi per i sindaci effettivi. I compensi potranno essere ridefiniti secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
DURATA	max 3 esercizi sociali
TERMINE ULTIMO PER IL RINNOVO DELL'ORGANO	30/04/2025 Il termine coincide con quello stabilito per l'approvazione del bilancio, salvo dilazione nei casi consentiti dalla legge.
TERMINE PRESENTAZIONE CANDIDATURE	12/04/2025 Il termine potrà variare in relazione alla data in cui si terrà l'Assemblea per l'approvazione del bilancio 2024.

10

ENTE/SOCIETA'	<i>ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO DELLA VALLE D'AOSTA</i>
ORGANO COMPETENTE A DELIBERARE LA NOMINA/DESIGNAZIONE	Giunta regionale
ORGANO	revisore dei conti
CARICA	revisore dei conti
N° RAPPRESENTANTI RAVA	1 revisore dei conti
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	l.r. 22/2012 - Statuto
REQUISITI SPECIFICI <u>OLTRE A QUELLI PREVISTI DALLA L.R. 11/1997</u>	Iscrizione al registro dei Revisori legali
COMPENSI	Gli attuali compensi sono stabiliti in massimo euro 2.400 lordi annui. I compensi potranno essere ridefiniti secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
DURATA	3 anni
TERMINE ULTIMO PER IL RINNOVO DELL'ORGANO	05/05//2025
TERMINE PRESENTAZIONE CANDIDATURE	17/04/2025

11

ENTE/SOCIETA'	<i>ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE PIEMONTE LIGURIA VALLE D'AOSTA</i>
ORGANO COMPETENTE A DELIBERARE LA NOMINA/DESIGNAZIONE	Giunta regionale
ORGANO	Consiglio di amministrazione
CARICA	consigliere
N° RAPPRESENTANTI RAVA	1 consigliere
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	l.r. 15/2013 - Statuto
REQUISITI SPECIFICI <u>OLTRE A QUELLI PREVISTI DALLA L.R. 11/1997</u>	- diploma di laurea magistrale o equivalente + comprovata professionalità ed esperienza maturata in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti. Non possono far parte del CDA: membri del Parlamento europeo o nazionale, dei Consigli e delle Giunte delle Regioni interessate; coloro che hanno rapporti commerciali e di servizio con l'istituto; coloro che hanno lite pendente con l'istituto ovvero siano stati costituiti in mora ex art. 1219 c.c..
COMPENSI	Gli attuali compensi sono determinati in euro 12.800 annui lordi. I compensi potranno essere ridefiniti secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
DURATA	4 anni
TERMINE ULTIMO PER IL RINNOVO DELL'ORGANO	18/01/2025
TERMINE PRESENTAZIONE CANDIDATURE	31/12/2024

12

ENTE/SOCIETA'	<i>RAV SPA</i>
ORGANO COMPETENTE A DELIBERARE LA NOMINA/DESIGNAZIONE	Giunta regionale
ORGANO	Collegio sindacale
CARICA	sindaco effettivo – sindaco supplente
N° RAPPRESENTANTI RAVA	1 sindaco effettivo/1 sindaco supplente
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	l.r. 73/1984 - l.r. 64/1991 - Conv. Rep. 6993/1985 - Statuto – D.Lgs. 175/2016 - l.r. 20/2016
REQUISITI SPECIFICI <u>OLTRE A QUELLI PREVISTI DALLA L.R. 11/1997</u>	Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere iscritti al Registro dei Revisori legali. I restanti membri devono essere iscritti Albo Avvocati/ Dottori commercialisti ed esperti contabili/Consulenti del lavoro, oppure essere professori universitari in materie economiche o giuridiche.
COMPENSI	Gli attuali compensi sono determinati in euro 10.500 annui lordi + gettone di presenza di euro 125 a seduta + rimborso spese (forfettario euro 186 al giorno). I compensi potranno essere ridefiniti secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
DURATA	max 3 esercizi sociali
TERMINE ULTIMO PER IL RINNOVO DELL'ORGANO	30/04/2025 Il termine coincide con quello stabilito per l'approvazione del bilancio, salvo dilazione nei casi consentiti dalla legge.
TERMINE PRESENTAZIONE CANDIDATURE	12/04/2025 Il termine potrà variare in relazione alla data in cui si terrà l'Assemblea per l'approvazione del bilancio 2024.

13

ENTE/SOCIETA'	<i>SITRASB SPA</i>
ORGANO COMPETENTE A DELIBERARE LA NOMINA/DESIGNAZIONE	Giunta regionale
ORGANO	Consiglio di amministrazione <i>La composizione dell'organo di amministrazione potrà variare ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del d.lgs. 175/2016.</i>
CARICA	presidente cda - consigliere
N° RAPPRESENTANTI RAVA	1 presidente cda/3 consiglieri
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Statuto – D.Lgs. 175/2016 – l.r. 20/2016
REQUISITI SPECIFICI <u>OLTRE A QUELLI PREVISTI DALLA L.R. 11/1997</u>	non trovarsi nelle situazioni di inconfiribilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013
COMPENSI	Gli attuali compensi sono determinati in euro 81.000 annui lordi per il presidente cda; euro 6.000 annui lordi per i consiglieri. I compensi potranno essere ridefiniti secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
DURATA	max 3 esercizi sociali
TERMINE ULTIMO PER IL RINNOVO DELL'ORGANO	30/04/2025 Il termine coincide con quello stabilito per l'approvazione del bilancio, salvo dilazione nei casi consentiti dalla legge.
TERMINE PRESENTAZIONE CANDIDATURE	12/04/2025 Il termine potrà variare in relazione alla data in cui si terrà l'Assemblea per l'approvazione del bilancio 2024.

14

ENTE/SOCIETA'	<i>SITRASB SPA</i>
ORGANO COMPETENTE A DELIBERARE LA NOMINA/DESIGNAZIONE	Giunta regionale
ORGANO	Collegio sindacale
CARICA	presidente – sindaco effettivo – sindaco supplente
N° RAPPRESENTANTI RAVA	1 presidente/1 sindaco effettivo/1 sindaco supplente
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Statuto – D.Lgs. 175/2016 - l.r. 20/2016
REQUISITI SPECIFICI OLTRE A QUELLI PREVISTI DALLA L.R. 11/1997	Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere iscritti al Registro dei Revisori legali. I restanti membri devono essere iscritti Albo Avvocati/ Dottori commercialisti ed esperti contabili/Consulenti del lavoro, oppure essere professori universitari in materie economiche o giuridiche.
COMPENSI	Gli attuali compensi sono determinati in euro 55.000 annui lordi per l'intero collegio, da ripartire riconoscendo una maggiorazione del 50% al presidente. I compensi potranno essere ridefiniti secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
DURATA	max 3 esercizi sociali
TERMINE ULTIMO PER IL RINNOVO DELL'ORGANO	30/04/2025 Il termine coincide con quello stabilito per l'approvazione del bilancio, salvo dilazione nei casi consentiti dalla legge.
TERMINE PRESENTAZIONE CANDIDATURE	15/04/2025 Il termine potrà variare in relazione alla data in cui si terrà l'Assemblea per l'approvazione del bilancio 2024.

15

ENTE/SOCIETA'	<i>VALECO SRL</i>
ORGANO COMPETENTE A DELIBERARE LA NOMINA/DESIGNAZIONE	Giunta regionale
ORGANO	Consiglio di amministrazione
CARICA	consigliere
N° RAPPRESENTANTI RAVA	1 consigliere
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	l.r. 63/1987 - statuto – D.Lgs. 175/2016 – l.r. 20/2016
REQUISITI SPECIFICI <u>OLTRE A QUELLI PREVISTI DALLA L.R. 11/1997</u>	non trovarsi nelle situazioni di inconfiribilità ed incompatibilità previste dal D.lgs. 39/2013
COMPENSI	Gli attuali compensi sono determinati in euro 3.000 annui lordi + rimborso spese. I compensi potranno essere ridefiniti secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
DURATA	max 3 esercizi sociali
TERMINE ULTIMO PER IL RINNOVO DELL'ORGANO	30/04/2025 Il termine coincide con quello stabilito per l'approvazione del bilancio, salvo dilazione nei casi consentiti dalla legge.
TERMINE PRESENTAZIONE CANDIDATURE	12/04/2025 Il termine potrà variare in relazione alla data in cui si terrà l'Assemblea per l'approvazione del bilancio 2024.

Annexe 1

1

Organisme/société	<i>AERO CLUB VALLE D'AOSTA</i>
Organe compétent à l'effet de prendre la délibération relative à la nomination/désignation	Gouvernement régional
Organe	Conseil de direction
Charge	Conseiller
Nombre de représentants de la Région	Un
Dispositions de référence	Convention réf. n° 10157/1991 et statuts
Conditions spécifiques requises, en sus de celles prévues par la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997	Aucune
Rémunération	Non prévue
Durée	Quatre ans
Délai de rigueur pour le renouvellement de l'organe	21/02/2025
Délai de dépôt des candidatures	03/02/2025

2

Organisme/société	<i>AEROPORTO VALLE D'AOSTA SpA</i>
Organe compétent à l'effet de prendre la délibération relative à la nomination/désignation	Gouvernement régional
Organe	Conseil de surveillance
Charge	Président – membre suppléant
Nombre de représentants de la Région	Un (président), plus un (membre suppléant)
Dispositions de référence	Statuts, décret législatif n° 175 du 19 août 2016 et loi régionale n° 20 du 14 novembre 2016
Conditions spécifiques requises, en sus de celles prévues par la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997	Immatriculation au registre des réviseurs légaux pour au moins un membre titulaire et un membre suppléant. Pour les autres : immatriculation au tableau de l'ordre des avocats, des experts-comptables ou des consultants du travail ou exercice des fonctions de professeur universitaire dans les domaines économiques ou juridiques.
Rémunération	Pour le président : 10 000 euros bruts par an, comprenant la rémunération en tant que membre titulaire et réviseur légal. Les rémunérations peuvent être modifiées suivant les modalités et dans les limites établies par les dispositions en vigueur.
Durée	Trois exercices sociaux au plus
Délai de rigueur pour le renouvellement de l'organe	30/04/2025 Le délai coïncide avec celui fixé pour l'approbation des comptes, sauf report dans les cas prévus par la loi.
Délai de dépôt des candidatures	12/04/2025 Le délai pourra être modifié sur la base de la date à laquelle l'Assemblée se réunira pour l'approbation des comptes 2024.

3

Organisme/société	<i>CONVITTO REG. « F. CHABOD » DI AOSTA</i>
Organe compétent à l'effet de prendre la délibération relative à la nomination/désignation	Gouvernement régional
Organe	Conseil d'administration
Charge	Conseiller
Nombre de représentants de la Région	Un
Dispositions de référence	Loi régionale n° 2 du 18 février 1983 et statuts
Conditions spécifiques requises, en sus de celles prévues par la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997	Aucune
Rémunération	Non prévue
Durée	Trois ans
Délai de rigueur pour le renouvellement de l'organe	07/04/2025
Délai de dépôt des candidatures	20/03/2025

4

Organisme/société	<i>FONDAZIONE CENTRO STUDI STORICO-LETTERARI NATALINO SAPEGNO</i>
Organe compétent à l'effet de prendre la délibération relative à la nomination/désignation	Gouvernement régional
Organe	Conseil d'administration
Charge	Conseiller
Nombre de représentants de la Région	Deux
Dispositions de référence	Loi régionale n° 33 du 23 août 1991 et statuts
Conditions spécifiques requises, en sus de celles prévues par la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997	Aucune
Rémunération	Remboursement des dépenses
Durée	Trois ans
Délai de rigueur pour le renouvellement de l'organe	21/03/2025
Délai de dépôt des candidatures	03/03/2025

5

Organisme/société	<i>FONDAZIONE CENTRO STUDI STORICO-LETTERARI NATALINO SAPEGNO</i>
Organe compétent à l'effet de prendre la délibération relative à la nomination/désignation	Gouvernement régional
Organe	Commissaire aux comptes
Charge	Commissaire aux comptes
Nombre de représentants de la Région	Un
Dispositions de référence	Loi régionale n° 33 du 23 août 1991 et statuts
Conditions spécifiques requises, en sus de celles prévues par la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997	Aucune
Rémunération	2 500 euros bruts par an au maximum Les rémunérations peuvent être modifiées suivant les modalités et dans les limites établies par les dispositions en vigueur.
Durée	Trois ans
Délai de rigueur pour le renouvellement de l'organe	21/03/2025
Délai de dépôt des candidatures	03/03/2025

6

Organisme/société	<i>FONDAZIONE M.I. VIGLINO PER LA CULTURA MUSICALE</i>
Organe compétent à l'effet de prendre la délibération relative à la nomination/désignation	Gouvernement régional
Organe	Conseil d'administration
Charge	Conseiller
Nombre de représentants de la Région	Deux
Dispositions de référence	Loi régionale n° 8 du 17 mars 1992 et statuts
Conditions spécifiques requises, en sus de celles prévues par la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997	Licence ou titre équivalent, expérience prouvée d'au moins trois ans dans le secteur de l'administration et de la gestion et compétences formelles et informelles dans le domaine musical et artistique
Rémunération	Jeton de présence de 30 euros pour chaque réunion Les rémunérations peuvent être modifiées suivant les modalités et dans les limites établies par les dispositions en vigueur.
Durée	Trois ans
Délai de rigueur pour le renouvellement de l'organe	24/05/2025
Délai de dépôt des candidatures	06/05/2025

7

Organisme/société	<i>FONDAZIONE M.I. VIGLINO PER LA CULTURA MUSICALE</i>
Organe compétent à l'effet de prendre la délibération relative à la nomination/désignation	Gouvernement régional
Organe	Commissaire aux comptes
Charge	Commissaire aux comptes
Nombre de représentants de la Région	Un
Dispositions de référence	Loi régionale n° 8 du 17 mars 1992 et statuts
Conditions spécifiques requises, en sus de celles prévues par la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997	Immatriculation au registre des réviseurs légaux
Rémunération	1 620 euros bruts par an Les rémunérations peuvent être modifiées suivant les modalités et dans les limites établies par les dispositions en vigueur.
Durée	Trois ans
Délai de rigueur pour le renouvellement de l'organe	24/05/2025
Délai de dépôt des candidatures	06/05/2025

8

Organisme/société	<i>INVA SpA</i>
Organe compétent à l'effet de prendre la délibération relative à la nomination/désignation	Gouvernement régional
Organe	Conseil d'administration
Charge	Président – conseiller
Nombre de représentants de la Région	Un (président), plus un (conseiller)
Dispositions de référence	Loi régionale n° 81 du 17 août 1987, statuts, décret législatif n° 175 du 19 août 2016 et loi régionale n° 20 du 14 novembre 2016
Conditions spécifiques requises, en sus de celles prévues par la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997	Inexistence des cas d'interdiction et d'incompatibilité prévus par le décret législatif n° 39 du 8 avril 2013
Rémunération	1 500 euros bruts par an pour le conseiller, aucune rémunération pour le président (travailleur à la retraite) Les rémunérations peuvent être modifiées suivant les modalités et dans les limites établies par les dispositions en vigueur.
Durée	Trois exercices sociaux au plus
Délai de rigueur pour le renouvellement de l'organe	30/04/2025 Le délai coïncide avec celui fixé pour l'approbation des comptes, sauf report dans les cas prévus par la loi.
Délai de dépôt des candidatures	12/04/2025 Le délai pourra être modifié sur la base de la date à laquelle l'Assemblée se réunira pour l'approbation des comptes 2024.

9

Organisme/société	<i>INVA SpA</i>
Organe compétent à l'effet de prendre la délibération relative à la nomination/désignation	Gouvernement régional
Organe	Conseil de surveillance
Charge	Président - membre titulaire - membre suppléant
Nombre de représentants de la Région	Un (président), plus un (membre titulaire), plus deux (membres suppléants)
Dispositions de référence	Loi régionale n° 81 du 17 août 1987, statuts, décret législatif n° 175 du 19 août 2016 et loi régionale n° 20 du 14 novembre 2016
Conditions spécifiques requises, en sus de celles prévues par la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997	Immatriculation au registre des réviseurs légaux pour au moins un membre titulaire et un membre suppléant. Pour les autres : immatriculation au tableau de l'ordre des avocats, des experts-comptables ou des consultants du travail ou exercice des fonctions de professeur universitaire dans les domaines économiques ou juridiques.
Rémunération	12 000 euros bruts par an pour le président et 9 000 euros bruts par an pour le membre titulaire, pour les fonctions de surveillance légale visées aux art. 2403 et suivants du code civil Les rémunérations peuvent être modifiées suivant les modalités et dans les limites établies par les dispositions en vigueur.
Durée	Trois exercices sociaux au plus
Délai de rigueur pour le renouvellement de l'organe	30/04/2025 Le délai coïncide avec celui fixé pour l'approbation des comptes, sauf report dans les cas prévus par la loi.
Délai de dépôt des candidatures	12/04/2025 Le délai pourra être modifié sur la base de la date à laquelle l'Assemblée se réunira pour l'approbation des comptes 2024.

10

Organisme/société	<i>ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO DELLA VALLE D'AOSTA</i>
Organe compétent à l'effet de prendre la délibération relative à la nomination/désignation	Gouvernement régional
Organe	Commissaire aux comptes
Charge	Commissaire aux comptes
Nombre de représentants de la Région	Un
Dispositions de référence	Loi régionale n° 22 du 18 juillet 2012 et statuts
Conditions spécifiques requises, en sus de celles prévues par la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997	Immatriculation au registre des réviseurs légaux
Rémunération	2 400 euros bruts par an au maximum Les rémunérations peuvent être modifiées suivant les modalités et dans les limites établies par les dispositions en vigueur.
Durée	Trois ans
Délai de rigueur pour le renouvellement de l'organe	05/05/2025
Délai de dépôt des candidatures	17/04/2025

11

Organisme/société	<i>ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE PIEMONTE LIGURIA VALLE D'AOSTA</i>
Organe compétent à l'effet de prendre la délibération relative à la nomination/désignation	Gouvernement régional
Organe	Conseil d'administration
Charge	Conseiller
Nombre de représentants de la Région	Un
Dispositions de référence	Loi régionale n° 15 du 29 octobre 2013 et statuts
Conditions spécifiques requises, en sus de celles prévues par la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997	Licence magistrale ou titre équivalent, expérience professionnelle prouvée dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la sécurité des aliments Ne peuvent faire partie du Conseil d'administration les membres des Parlements européen et italien, ainsi que ceux des Conseils et des Gouvernements des Régions concernées, les personnes qui ont des relations commerciales et des contrats de service avec l'Institut et les personnes qui ont un litige en cours avec l'Institut ou qui, ayant une dette liquide et exigible, ont été régulièrement mises en demeure au sens de l'art. 1219 du code civil.
Rémunération	12 800 euros bruts par an Les rémunérations peuvent être modifiées suivant les modalités et dans les limites établies par les dispositions en vigueur.
Durée	Quatre ans
Délai de rigueur pour le renouvellement de l'organe	18/01/2025
Délai de dépôt des candidatures	31/12/2024

12

Organisme/société	<i>RAV SpA</i>
Organe compétent à l'effet de prendre la délibération relative à la nomination/désignation	Gouvernement régional
Organe	Conseil de surveillance
Charge	Membre titulaire – membre suppléant
Nombre de représentants de la Région	Un (membre titulaire), plus un (membre suppléant)
Dispositions de référence	Loi régionale n° 73 du 28 décembre 1984, loi régionale n° 64 du 6 novembre 1991, convention réf. n° 6993/1985, statuts, décret législatif n° 175 du 19 août 2016 et loi régionale n° 20 du 14 novembre 2016
Conditions spécifiques requises, en sus de celles prévues par la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997	Immatriculation au registre des réviseurs légaux pour au moins un membre titulaire et un membre suppléant. Pour les autres : immatriculation au tableau de l'ordre des avocats, des experts-comptables ou des consultants du travail ou exercice des fonctions de professeur universitaire dans les domaines économiques ou juridiques.
Rémunération	10 500 euros bruts par an, plus jeton de présence de 125 euros pour chaque réunion, plus remboursement forfaitaire des dépenses de 186 euros par jour Les rémunérations peuvent être modifiées suivant les modalités et dans les limites établies par les dispositions en vigueur.
Durée	Trois exercices sociaux au plus
Délai de rigueur pour le renouvellement de l'organe	30/04/2025 Le délai coïncide avec celui fixé pour l'approbation des comptes, sauf report dans les cas prévus par la loi.
Délai de dépôt des candidatures	12/04/2025 Le délai pourra être modifié sur la base de la date à laquelle l'Assemblée se réunira pour l'approbation des comptes 2024.

13

Organisme/société	<i>SITRASB SpA</i>
Organe compétent à l'effet de prendre la délibération relative à la nomination/désignation	Gouvernement régional
Organe	Conseil d'administration <i>La composition de l'organe d'administration pourra être modifiée au sens de l'art. 11 du décret législatif n° 175 du 19 août 2016</i>
Charge	Président – conseiller
Nombre de représentants de la Région	Un (président), plus trois (conseillers)
Dispositions de référence	Statuts, décret législatif n° 175/2016 et loi régionale n° 20 du 14 novembre 2016
Conditions spécifiques requises, en sus de celles prévues par la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997	Inexistence des cas d'interdiction et d'incompatibilité prévus par le décret législatif n° 39 du 8 avril 2013
Rémunération	81 000 euros bruts par an pour le président et 6 000 euros bruts par an pour les conseillers. Les rémunérations peuvent être modifiées suivant les modalités et dans les limites établies par les dispositions en vigueur.
Durée	Trois exercices sociaux au plus
Délai de rigueur pour le renouvellement de l'organe	30/04/2025 Le délai coïncide avec celui fixé pour l'approbation des comptes, sauf report dans les cas prévus par la loi.
Délai de dépôt des candidatures	12/04/2025 Le délai pourra être modifié sur la base de la date à laquelle l'Assemblée se réunira pour l'approbation des comptes 2024.

14

Organisme/société	<i>SITRASB SpA</i>
Organe compétent à l'effet de prendre la délibération relative à la nomination/désignation	Gouvernement régional
Organe	Conseil de surveillance
Charge	Président - membre titulaire - membre suppléant
Nombre de représentants de la Région	Un (président), plus un (membre titulaire), plus un (membre suppléant)
Dispositions de référence	Statuts, décret législatif n° 175 du 19 août 2016 et loi régionale n° 20 du 14 novembre 2016
Conditions spécifiques requises, en sus de celles prévues par la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997	Immatriculation au registre des réviseurs légaux pour au moins un membre titulaire et un membre suppléant. Pour les autres : immatriculation au tableau de l'ordre des avocats, des experts-comptables ou des consultants du travail ou exercice des fonctions de professeur universitaire dans les domaines économiques ou juridiques.
Rémunération	55 000 euros bruts par an pour l'ensemble des membres du Conseil, à partager parmi ceux-ci, le montant de la rémunération du président étant majoré de 50 p. 100 Les rémunérations peuvent être modifiées suivant les modalités et dans les limites établies par les dispositions en vigueur.
Durée	Trois exercices sociaux au plus
Délai de rigueur pour le renouvellement de l'organe	30/04/2025 Le délai coïncide avec celui fixé pour l'approbation des comptes, sauf report dans les cas prévus par la loi.
Délai de dépôt des candidatures	15/04/2025 Le délai pourra être modifié sur la base de la date à laquelle l'Assemblée se réunira pour l'approbation des comptes 2024.

15

Organisme/société	<i>VALECO srl</i>
Organe compétent à l'effet de prendre la délibération relative à la nomination/désignation	Gouvernement régional
Organe	Conseil d'administration
Charge	Conseiller
Nombre de représentants de la Région	Un
Dispositions de référence	Loi régionale n° 63 du 10 août 1987, statuts, décret législatif n° 175 du 19 août 2016 et loi régionale n° 20 du 14 novembre 2016
Conditions spécifiques requises, en sus de celles prévues par la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997	Inexistence des cas d'interdiction et d'incompatibilité prévus par le décret législatif n° 39 du 8 avril 2013
Rémunération	3 000 euros bruts par an et remboursement des dépenses Les rémunérations peuvent être modifiées suivant les modalités et dans les limites établies par les dispositions en vigueur.
Durée	Trois exercices sociaux au plus
Délai de rigueur pour le renouvellement de l'organe	30/04/2025 Le délai coïncide avec celui fixé pour l'approbation des comptes, sauf report dans les cas prévus par la loi.
Délai de dépôt des candidatures	12/04/2025 Le délai pourra être modifié sur la base de la date à laquelle l'Assemblée se réunira pour l'approbation des comptes 2024.

**DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA
E DEL CONSIGLIO REGIONALE**

GIUNTA REGIONALE

**DÉLIBÉRATIONS DU GOUVERNEMENT
ET DU CONSEIL RÉGIONAL**

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Deliberazione 16 settembre 2024, n. 1130.

Approvazione dell'accordo di programma promosso dal Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, su iniziativa assunta dalla Funivie Piccolo San Bernardo S.P.A., per la realizzazione della telecabina Les Suches – Chaz Dura e contestuale autorizzazione, ai sensi dell'articolo 38, comma 12, della l.r. 11/1998 alla realizzazione delle opere oggetto dell'accordo.

LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta) e in particolare:

- A) l'articolo 26, comma 3, il quale stabilisce che un accordo di programma possa essere concluso quando sia necessaria l'azione integrata e coordinata di enti pubblici territoriali, amministrazioni statali o altri soggetti pubblici, nel caso in cui:
- debbano essere definiti o realizzati opere, interventi o programmi d'intervento, di carattere pubblico o di interesse pubblico;
 - la definizione o la realizzazione delle opere, interventi o programmi di intervento rientri per qualche aspetto nella competenza della Regione o dei Comuni, o di più di uno fra tali enti;
 - la definizione o le realizzazioni comportino una pluralità di atti amministrativi o di azioni rientranti nella competenza di enti e di amministrazioni pubbliche diverse, o rendano comunque opportuno il coinvolgimento di più soggetti pubblici ed eventualmente di soggetti privati;
 - si renda necessario, o opportuno, il coordinamento delle azioni degli enti, delle amministrazioni e dei diversi soggetti, al fine di renderle contestuali ed integrate, evitando la loro scomposizione in momenti e sedi distinte;
 - si giustifichi, in relazione al suo oggetto, la formazione e la stipulazione di un accordo, giuridicamente vincolante per i soggetti pubblici che ne sono parte, nel quale siano configurati e coordinati gli obblighi di ciascun soggetto, i tempi, le modalità, eventualmente i finanziamenti, e comunque quanto occorra per la completa definizione o realizzazione delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento;
- B) l'articolo 26, comma 6, il quale stabilisce che, ove un accordo di programma riguardi opere, interventi o programmi di intervento alla cui realizzazione debbano concorrere, o sia opportuno che concorrano, soggetti privati, l'accordo dia atto di tale circostanza e preveda gli atti successivi attraverso i quali vengono disciplinati il concorso e gli obblighi dei soggetti privati e quelli correlativi dei soggetti pubblici;
- C) l'articolo 27, comma 1, il quale stabilisce, tra l'altro, che gli accordi di programma siano formati nel rispetto delle seguenti disposizioni:
- l'iniziativa che prospetta il ricorso all'accordo di programma può essere assunta da qualsiasi soggetto pubblico o privato; l'effettiva promozione dell'accordo di programma, invece, è di competenza del Presidente della Giunta regionale o del Sindaco;
 - la verifica della possibilità di concordare l'accordo di programma è condotta da una conferenza di programma, convocata dal promotore, fra i rappresentanti di tutti gli enti ed amministrazioni interessate;
 - i soggetti diversi dalle singole persone fisiche esercitano la partecipazione alla conferenza di programma mediante il proprio legale rappresentante o mediante uno o più delegati dal medesimo o mediante altri soggetti legittimati dalle disposizioni sull'ordinamento interno di ciascun ente o amministrazione;
 - una volta verificata la possibilità di pervenire all'accordo di programma il promotore nomina un responsabile del procedimento;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 469 in data 22 febbraio 2008, con la quale sono state approvate, ai sensi dell'articolo 27, comma 9, della l.r. 11/1998, disposizioni attuative concernenti la procedura di formazione degli accordi di programma promossi dalla Regione e le condizioni di partecipazione della Regione ad accordi di programma promossi da altri soggetti pubblici;

considerato che il dirigente della competente Struttura infrastrutture funiviarie ha verificato che il contenuto della presente deliberazione è conforme alle indicazioni contenute nella citata DGR 469/2008;

preso atto che la società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. in data 09/11/2022 con nota prot. 19155/SIF, sulla base di quanto previsto dall'articolo 27 della l.r. 11/1998, ha formalmente richiesto all'Amministrazione Regionale la convocazione di una conferenza di programma al fine di verificare la possibilità di concordare un accordo di programma finalizzato alla realizzazione della nuova linea funiviaria "Les Suches – Chaz Dura", mediante una telecabina con annesso punto di ristoro panoramico ed annesse opere complementari ed accessorie, quali innevamento, piste, sistemazioni della viabilità e dei flussi in uscita dalla telecabina "KC15 Golette – Les Suches", allegando la relativa documentazione progettuale di fattibilità;

rilevato che il Presidente della Regione, in qualità di promotore dell'accordo di programma in argomento, con nota prot. n. 21896/GAB, in data 01/12/2022, ha provveduto, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), della l.r. 11/1998, a convocare, per la data del 20/12/2022, la conferenza di programma fra i rappresentanti di tutti gli enti ed amministrazioni interessati volta alla verifica della possibilità di concordare l'accordo di programma in argomento;

considerato che, con la suddetta comunicazione, il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore regionale competente, Luigi Bertschy, a presiedere la conferenza di programma e tutti i successivi adempimenti, ivi compresa la sottoscrizione dell'accordo di programma;

atteso che, come previsto dall'articolo 28, comma 1, della l.r. 11/1998, è stata data notizia dell'avvio del procedimento dell'accordo di programma mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione n. 65, in data 13 dicembre 2022;

considerato che, in data 20/12/2022 si è svolta la conferenza di programma di cui sopra con esito positivo in merito alla possibilità di concordare, tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta, il Comune di La Thuile e la società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A., l'accordo di programma in questione;

considerato che l'intervento proposto dalla società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. è stato considerato dai partecipanti alla conferenza, al momento dello svolgimento della Conferenza di programma, coerente con l'obiettivo operativo relativo al rinnovo dei principali comprensori sciistici inserito nell'Area strategica 1.13 Impianti a fune del DEFR 21-23 e che quindi possiede le caratteristiche previste all'articolo 26, comma 3 lettera a), della l.r. 11/1998, necessarie per procedere alla conclusione di un accordo di programma tra enti pubblici territoriali e altri soggetti pubblici e privati;

considerato che l'intervento è anche coerente con l'obiettivo "Sostenere le politiche di sviluppo delle stazioni sciistiche" di cui al DEFR 24-26, in quanto trattasi di una linea strategica di alta quota in grado di rinnovare l'immagine della stazione di La Thuile;

richiamata la deliberazione n. 19 in data 16 gennaio 2023 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle risultanze della Conferenza di programma sopra richiamata e, di conseguenza, della possibilità di addivenire alla sottoscrizione dell'accordo di programma di che trattasi ed è stata individuata la Struttura operativa infrastrutture funiviarie quale struttura regionale responsabile del procedimento inerente all'accordo di programma ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera e) della l.r. 11/1998;

richiamato il provvedimento dirigenziale 2137 del 13/04/2023 comportante, tra l'altro, la modifica all'articolo 39 delle NTA, alla Tab. 1.55, nonché alle Tavole P4, per l'inserimento di un nuovo retino LMrist nella sottozona Eh15, volto ad individuare l'area in cui ammettere l'intervento di nuova costruzione del ristorante adiacente alla nuova Telecabina "Les Suches – Chaz Dura", ai sensi dell'articolo 12bis della l.r. 11/1998 con esito di non assoggettabilità dell'iniziativa;

considerato che il competente Dirigente della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria ha rilasciato, con PD n. 16 del 05/01/2024, la valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto, a seguito delle due conferenze dei servizi tenutesi in data 25/10/2023 e 19/12/2023, e subordinata alla presentazione, nelle successive fasi procedurali e autorizzative, delle integrazioni e degli approfondimenti progettuali richiesti da parte dei soggetti competenti;

precisato che il Comune di La Thuile ha provveduto alla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera b), della l.r. 11/1998, in data 27/02/2024, degli atti relativi al presente accordo di programma contenenti la documentazione che definisce la modifica al PRG;

richiamata la deliberazione del Consiglio comunale di La Thuile n.7 del 20/02/2024, che ha dichiarato la rilevanza degli interessi economici e sociali connessi alla realizzazione delle opere in progetto, ai sensi dell'articolo 38 comma 12 della l.r. 11/98;

richiamato il verbale della conferenza dei servizi conclusiva tenutasi in data 07/05/2024, depositato agli atti della Struttura infrastrutture funiviarie, con il quale si dà atto che i rappresentanti delle amministrazioni invitate e presenti alla riunione hanno espresso il proprio parere favorevole alla realizzazione degli interventi oggetto dell'accordo di programma e alla conclusione degli endoprocedimenti di competenza ancora da concludere e interessati dall'accordo, tra cui la concessione funiviaria (e connessa dichiarazione di pubblica utilità delle opere funiviarie) e la deroga agli ambiti di cui alla DGR 2939/2008 per tutte le opere;

richiamato l'articolo 38, comma 12bis, della l.r. 11/1998, in base al quale la procedura di autorizzazione di cui al comma 12 è ricompresa in quella di cui all'articolo 26, quando è attivata la procedura di accordo di programma prevista dal medesimo articolo;

evidenziato, peraltro, che il medesimo verbale della conferenza dei servizi conclusiva riporta l'espressione del parere favorevole in ordine all'approvazione delle modifiche ai PRG comunali, al PST e alla zonizzazione acustica di La Thuile che l'accordo di programma comporta e che il Comune interessato dall'accordo medesimo provvederanno ad integrare nei propri strumenti di pianificazione;

considerato che il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, a seguito dell'esame della documentazione progettuale presentata e delle valutazioni di compatibilità delle opere con lo stato di dissesto esistente effettuate dal geologo incaricato dalla Società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. e di immunità rilasciate dall'incaricato della stessa società, non ha evidenziato motivi ostativi alla realizzazione dell'opera, come indicato nella sopra richiamata nota protocollo n. 4215/SIF del 21/03/2024;

evidenziato che la conferenza dei servizi ha riscontrato la presenza dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 38, comma 12bis, della l.r. 11/1998, come evidenziato nel verbale della conferenza dei servizi;

considerato, altresì, che l'intervento in oggetto, tra l'altro, ha la funzione di sistemazione e di riorganizzazione della viabilità già esistente;

atteso che il verbale della conferenza dei servizi sostituisce, inoltre, i pareri, gli atti di assenso e le autorizzazioni di competenza delle strutture regionali e dei servizi comunali invitati alla conferenza dei servizi necessari alla realizzazione delle opere;

visto l'aggiornamento della documentazione progettuale inviato in data 01/03/2024 e acquisito agli atti con prot. 3031/SIF da parte della società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. il cui elenco-elaborati è contenuto nell'allegato 6;

considerato che le strutture hanno comunicato che le osservazioni relative agli aspetti progettuali prescritte nella conferenza dei servizi sono soddisfatte;

considerato che l'accordo di programma comporta una modifica agli strumenti urbanistici comunali vigenti, a corredo del testo dell'accordo stesso sono stati predisposti gli elaborati che definiscono le suddette modifiche e, in ossequio alle disposizioni della sopra richiamata deliberazione della Giunta regionale 469/2008, con nota protocollo n. 13013/SIF del 02/09/2024, è stato inviato al Comune di La Thuile, unitamente al progetto degli interventi e al testo definitivo dell'accordo di programma;

considerato che è garantita la disponibilità di tutte le aree su cui insistono le opere oggetto di concessione.

richiamata la deliberazione n. 39 del 05 settembre 2024 con la quale il Consiglio comunale di La Thuile:

- ha ratificato l'accordo di programma di che trattasi;
- ha dato mandato al sindaco del Comune di La Thuile per la sottoscrizione dell'accordo di programma;
- ha dato atto che l'accordo di programma di che trattasi sostituirà, ai sensi del comma 6 dell'articolo 27 della l.r. 11/1998, i permessi di costruire per la realizzazione delle opere;
- ha dato atto che i contenuti dell'accordo di programma costituiscono modifica al vigente strumento urbanistico comunale, al PST e alla zonizzazione acustica;

richiamata la nota della società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. di data 27 luglio 2022, acquisita al protocollo regionale con il n. 13364/SIF del 9 settembre 2024, con la quale si comunica che il Direttore Generale della società è stato autorizzato a sottoscrivere il testo definitivo dell'accordo di programma in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2024;

preso atto che l'accordo di programma di cui trattasi sostituisce anche il titolo abilitativo edilizio relativo al solo impianto funiviario di cui agli articoli 59 e seguenti della l.r. 11/1998, così come specificato nella deliberazione n. 39 del 05 settembre 2024 del Consiglio comunale di La Thuile;

preso atto, altresì, che fanno parte integrante e sostanziale dell'accordo di programma di cui trattasi:

- a) i documenti relativi: alle modificazioni ai PRG introdotte a seguito dell'accordo di programma tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta, comune di La Thuile e la società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. e al progetto definitivo "Telecabina Les Suches – Chaz Dura" redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti: Dimensione ingegneria s.r.l., Copaco s.r.l., Funiplan s.r.l., Inart s.r.l., Sitec s.r.l., Studio Cometto s.r.l.;

- b) il Verbale della Conferenza di programma del 20/12/2022;
- c) il Verbale Conferenza Servizi del 07/05/2024;
- d) elaborati di progetto;

preso atto, infine, che in data 16/04/2024 si è svolta la riunione della commissione tecnico-consultiva per le piste da sci di cui all'articolo 6 della l.r. 9/1992, che si è espressa favorevolmente alla modifica delle piste n. 9, 9a, 11, 11a, 12, 14, 15 nel comprensorio di La Thuile;

ritenuto opportuno, in relazione a quanto sopra esposto, approvare, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera h), della l.r. 11/1998, l'allegato testo dell'accordo di programma (Allegato 1), promosso dal presidente della Regione, su iniziativa assunta dalla società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A., per la realizzazione dell'intervento in oggetto, nonché autorizzare l'Assessore regionale allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile alla sottoscrizione dell'accordo medesimo, in conformità alla delega attribuita dal Presidente della Regione con la nota protocollo n. prot. n. 21896/SIF, in data 01/12/2022;

preso atto che dal punto finanziario la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto l'impegno della Regione a contribuire, ai sensi delle leggi di settore, alla realizzazione delle opere previste in progetto, nei limiti delle risorse disponibili e secondo i criteri di intensità e priorità previsti dalla l.r. 6/2018 disposto dall'articolo 5 comma 3 della bozza dell'accordo di programma (allegato 1) è già stato assunto con i provvedimenti dirigenziali n. 5566 del 30/09/2021 e n. 8013 del 14/12/2022;

richiamata la deliberazione n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal dirigente della Struttura infrastrutture funiviarie, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy;

ad unanimità di voti favorevoli,

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera h), della l.r. 11/1998 la bozza dell'accordo di programma (allegato 1), promosso dal Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta, su iniziativa assunta dalla società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A., per la realizzazione della telecabina "Les Suches – Chaz Dura" con annessi punto di ristoro panoramico ed opere complementari ed accessorie allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante;
2. di prendere atto che fanno parte integrante e sostanziale dell'accordo di programma di cui trattasi i seguenti documenti depositati agli atti della Struttura infrastrutture funiviarie:
 - a) documenti relativi alle modificazioni ai PRG, al PST di La Thuile e alla zonizzazione acustica e al progetto definitivo della telecabina "Les Suches – Chaz Dura";
 - b) verbale della conferenza di programma del 20/12/2022;
 - c) verbale della conferenza dei servizi del 07/05/2024;
 - d) elaborati di progetto;
3. di autorizzare, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera h), della l.r. 11/1998, l'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile alla sottoscrizione dell'accordo di programma di cui al punto 1.;
4. di dare atto che l'accordo di programma di cui trattasi, in quanto comporta modifica agli strumenti urbanistici comunali vigenti, è stato ratificato dal Consiglio comunale di La Thuile con deliberazione n. 39 del 05 settembre 2024, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, della l.r. 11/1998;
5. di dare atto che l'accordo di programma di cui trattasi, successivamente alla sua sottoscrizione, verrà adottato con decreto del Presidente della Regione;
6. di dare atto che l'accordo di programma di cui trattasi sostituisce il titolo abilitativo edilizio di cui agli articoli 59 e seguenti della l.r. 11/1998;

7. di rilasciare alla società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. la concessione per la costruzione e l'esercizio della linea funiviaria denominata "Les Suches – Chaz Dura", nel Comune di La Thuile, da realizzarsi con una nuova telecabina a 10 posti ad ammorsamento automatico dei veicoli, subordinatamente all'ottemperanza alle prescrizioni riportate nel verbale della conferenza dei servizi del 07/05/2024, in sostituzione delle concessioni delle linee funiviarie KM 38 "Terres Noires - Chaz Dura" e KM 41 "Cantamon - La Combe" che si considereranno revocate, senza indennizzo, al momento dello smantellamento degli impianti che le realizzano;
8. di approvare la bozza del disciplinare di concessione allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 2);
9. di autorizzare, ai sensi dell'articolo 38, comma 12bis, della l.r. 6 aprile 1998, n. 11 e della deliberazione della Giunta regionale n. 2939 del 10 ottobre 2008, l'esecuzione, da parte della società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A., dei lavori oggetto dell'accordo di programma, come indicato dal parere del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio e sulla base del riconoscimento, da parte dei comuni interessati, dell'esigenza di salvaguardare i rilevanti interessi economici e sociali presenti sui territori comunali;
10. di individuare, quale referente tecnico di parte regionale per l'attuazione del presente accordo, il Dirigente della Struttura infrastrutture funiviarie dell'Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile;
11. di stabilire che la comunicazione della data dell'effettivo inizio dei lavori, il nominativo dei direttori dei lavori, il nominativo delle imprese alle quali sarà affidata la realizzazione delle opere, siano trasmessi dalla Società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. alla Struttura infrastrutture funiviarie e alle altre strutture competenti;
12. di dare atto che la telecabina a 10 posti ad ammorsamento automatico dei veicoli di cui trattasi non potrà essere aperta al pubblico esercizio senza l'autorizzazione della Struttura infrastrutture funiviarie prevista dalla l.r. 20/2008, articolo 29, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, articolo 4, previo esito favorevole delle verifiche e prove funzionali, la nomina del Direttore dell'esercizio, ai sensi della DGR 1503/2019, l'accertamento dell'idoneità del personale addetto, l'approvazione del Regolamento di esercizio da parte della Struttura infrastrutture funiviarie, l'attuazione delle altre disposizioni di legge concernenti la regolarità dell'esercizio e l'esistenza di idonea copertura assicurativa da parte della Società esercente;
13. di stabilire che la società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. dovrà provvedere alla dismissione a proprie spese delle seggiovie KM 38 "Terres Noires - Chaz Dura" e KM 41 "Cantamon - La Combe", all'asportazione del materiale e al ripristino dei terreni, ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 20/2008;
14. di riclassificare le piste n. 9, 9a, 11, 11a, 12, 14, 15 nel comprensorio di La Thuile a parziale modifica del decreto dell'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti di classificazione n° 10 del 22 dicembre 2015;
15. di stabilire che la presente deliberazione, unitamente al decreto del Presidente della Regione di adozione dell'accordo di programma, vengano notificati a cura della Struttura infrastrutture funiviarie ai soggetti interessati e siano pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione anche ai fini della definizione dei termini a partire dai quali l'accordo di programma acquisisce efficacia;
16. di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 20/2008 e dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) impone il vincolo preordinato all'esproprio e costituisce ad ogni effetto dichiarazione di pubblica utilità per le sole opere funiviarie, piste da sci e le loro opere complementari necessarie per l'esercizio in sicurezza, così come individuate a progetto;
17. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto a quanto già impegnato e prenotato per le motivazioni esposte in premessa.

N.d.R.: La traduzione della presente deliberazione sarà pubblicata successivamente.

Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1130 del 16 agosto 2024.

Bozza dell'accordo di programma tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta, il Comune di la Thuile e la Società Funivie Piccolo San Bernardo S.P.A. riguardante la sostituzione delle seggiovie km 38 "Terres Noires – Chaz Dura" e km 41 "Cantamon – La Combe" mediante la realizzazione della nuova linea funiviaria "Les Suches – Chaz Dura", con annesso punto di ristoro panoramico.

TRA

la Regione Autonoma Valle d'Aosta, rappresentata dall'Assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e mobilità sostenibile Luigi Bertschy, che agisce in forza della delega del Presidente della Regione rilasciata con nota protocollo n. 16158/GAB del 07/12/2020;

E

il Comune di La Thuile, nella persona del Sindaco _____, il quale interviene in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 01/10/2020,

E

la società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A., nella persona di _____, Direttore Generale, al presente atto autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27/07/2022,

richiamata la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento al Titolo IV della legge stessa, articoli 26, 27 28 e al Titolo V articolo 38 comma 12 e 12 bis;

richiamato l'articolo 105 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, e successive modificazioni;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 469, del 22 febbraio 2008, riportante la procedura di formazione degli accordi di programma promossi dalla Regione e le condizioni di partecipazione della Regione ad accordi di programma promossi da altri soggetti pubblici;

PREMESSO CHE

- La società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. in data 09/11/2022 con nota prot. 19155/SIF, sulla base di quanto previsto dall'art. 27 della l.r. 11/1998, ha formalmente richiesto all'Amministrazione regionale la convocazione di una conferenza di programma al fine di verificare la possibilità di concordare un accordo di programma finalizzato alla realizzazione della nuova linea funiviaria "Les Suches-Chaz Dura", mediante una telecabina con annesso punto di ristoro panoramico ed annesse opere complementari ed accessorie, quali innevamenti, piste, sistemazioni della viabilità e dei flussi in uscita dalla telecabina "KC15 Golette-Les Suches", allegando la relativa documentazione progettuale di fattibilità;
- L'intervento proposto dalla società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. e promosso dalla Regione possiede le caratteristiche previste all'art. 26, comma 3, della l.r. 11/1998, necessarie per procedere alla conclusione di un accordo di programma tra enti pubblici territoriali ed altri soggetti pubblici e privati;
- Il Presidente della Regione, in qualità di promotore dell'accordo di programma in argomento, con nota prot. n. 21896/GAB, in data 01/12/2022, ha provveduto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera a), della l.r. 11/1998, a convocare, per la data del 20/12/2022, la conferenza di programma fra i rappresentanti di tutti gli enti ed amministrazioni interessati, volta alla verifica della possibilità di concordare l'accordo di programma in argomento;
- Dell'avvio del procedimento riguardante l'accordo di programma è stata data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione n. 65, in data 13 dicembre 2022;
- In data 20/12/2022 si è svolta la conferenza di programma con esito positivo in merito alla possibilità di concordare, tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta, il Comune di La Thuile e la società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A., l'accordo di programma in questione;
- Con la deliberazione della Giunta regionale n. 19, in data 16 gennaio 2023, si è preso atto delle risultanze della Conferenza di programma del 20 dicembre 2022 e, di conseguenza, della possibilità di addivenire alla sottoscrizione di un accordo di programma promosso dal Presidente della Regione, su iniziativa assunta dalla società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. per la sostituzione delle seggiovie KM 38 "Terres Noires - Chaz Dura" e KM 41 "Cantamon - La Combe" mediante la realizzazione della nuova telecabina "Les Suches-Chaz Dura" con annesso punto di ristoro panoramico nel comune La Thuile, con la contestuale nomina della Struttura regionale responsabile del procedimento inerente l'accordo di programma ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera e) della l.r. 11/1998, individuata nella Struttura infrastrutture funiviarie dell'Assessorato allo

Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e mobilità sostenibile;

- In considerazione di quanto sopra, si è proceduto nell'iter amministrativo di formazione dell'accordo di programma che recepisce l'interesse condiviso dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, dal Comune di La Thuile e dalla società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. per la realizzazione degli interventi di cui trattasi;
- Si è poi proceduto all'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS per la "variante non sostanziale al PRG del Comune di La-Thuile, comportante modifica all'art 39 delle NTA, della Tab. 1.55, nonché delle Tavole P4, per inserimento nuovo retino LMrist in zona Eh15, funzionale al progetto di realizzazione di nuova Telecabina "Les Suches – Chaz Dura". Il procedimento si è poi concluso con Provvedimento dirigenziale n. 2137 del 13/04/2023", ai sensi dell'art. 12bis della l.r. 11/1998, con esito di non assoggettabilità dell'iniziativa;
- A seguito dei procedimenti preliminari di cui sopra sono stati avviati i procedimenti relativi alla classificazione delle piste, alla VIA e VINCA, alla concessione funiviaria: in particolare per quanto concerne la VIA e VINCA sono state indette dalla Struttura SVAAQA (Struttura organizzativa valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria) due conferenze dei servizi in data 25/10/2023 e 19/12/2023 a seguito delle quali la struttura ha espresso una valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di "realizzazione della nuova telecabina Les Suches – Chaz Dura" nel comune di La Thuile, proposto dalla società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A., subordinando la valutazione positiva alla presentazione nelle successive fasi procedurali ed autorizzative (relative all'Accordo di Programma citato in premessa) delle integrazioni ed approfondimenti progettuali richiesti da parte dei soggetti competenti, oltre che all'ottemperanza alle prescrizioni e misure di mitigazione già indicate in sede di istruttoria di VIA, formulate dai soggetti competenti intervenuti e limitando l'efficacia della valutazione positiva di compatibilità ambientale a cinque anni decorrenti dalla data della decisione;
- Alla documentazione progettuale risulta allegata la deliberazione del Consiglio comunale di La Thuile n. 7 del 20/02/2024 in merito alla dichiarazione dei rilevanti interessi economici e sociali connessi alle determinazioni dell'accordo di programma e lo studio di compatibilità dell'opera redatto dal geol. Roby Vuillermoz in coerenza ai contenuti della dGR 2939/2008;
- Per quanto concerne la modifica al PRG l'accordo di programma in questione modifica il Piano Regolatore Comunale vigente del Comune di La Thuile. Pertanto è risultato necessario attivare le procedure per la pubblicazione di cui al comma 2 dell'art. 27 della l.r. 11/98; il Comune di La Thuile ha provveduto a pubblicare in data 27/02/2024, per quaranta giorni consecutivi, gli atti relativi al presente accordo di programma contenenti la documentazione che definisce la modifica sopra richiamata, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera b), della l.r. 11/1998; nel periodo di pubblicazione non sono giunte osservazioni;
- Per quanto concerne la classificazione delle piste la società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. ha richiesto l'attivazione dell'endoprocedimento in data 25/09/2023 con nota prot. n. 12616/SIF e la SIF ha avviato il procedimento in data 17/01/2024 con nota prot. n. 828/SIF;
- Per quanto concerne la concessione della linea funiviaria la società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. ha richiesto l'attivazione dell'endoprocedimento in data 25/09/2023 con nota prot. n. 12613/SIF e la SIF ha avviato il procedimento in data 17/01/2024 con nota prot. n. 827/SIF;
- Per quanto riguarda le nuove mappe di zonizzazione acustica, il comune di La Thuile ha approvato le nuove mappa con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 20/02/2024, aggiornata a seguito della conferenza dei servizi del 22/03/2024;
- Per quanto riguarda la disponibilità delle aree, il comune di La Thuile con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 20/02/2024 ha approvato la bozza di convenzione riguardante le particelle interessate dalle opere della nuova telecabina. La società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. ha anche siglato un accordo notarile con l'unico soggetto privato interessato dall'opera;
- per quanto concerne il PST, in seguito all'aggiornamento del documento del 27/03/2024 prot. 4487/SIF, la conferenza dei servizi conclusiva si è espressa nel merito in sede di conferenza finale;
- ai fini della conclusione dell'accordo di programma, è stata quindi convocata dalla Struttura infrastrutture funiviarie, struttura responsabile del procedimento di parte regionale, con nota protocollo n. 5771/SIF in data 22/04/2024, l'apposita Conferenza dei servizi finale, tenutasi in data 07/05/2024, finalizzata alla conclusione degli endoprocedimenti sopra ricordati e per l'acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei permessi e degli atti comunque denominati necessari per perfezionarne l'iter amministrativo;
- preso atto dei pareri favorevoli, delle autorizzazioni e degli assensi comunque denominati, acquisiti a seguito della convocazione della conferenza dei servizi e nel corso della riunione della conferenza stessa, il cui esito è riportato nell'Allegato 3 del presente Accordo di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- costituisce presupposto al presente accordo di programma il progetto definitivo dell'opera di cui all'allegato 2 del presente accordo;

TUTTO CIÒ PREMESSO,
SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
- Premessa -

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma (nel seguito per brevità denominato "accordo").

Articolo 2
- Oggetto -

1. Il presente accordo ha ad oggetto la regolamentazione dei rapporti economici e giuridici tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta, il Comune di La Thuile e la società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A., finalizzati a:
 - a) sostituire le seggiovie KM 38 "Terres Noires – Chaz Dura" e KM 41 "Cantamon – La Combe" mediante la realizzazione di una nuova telecabina che realizza la linea denominata "Les Suches – Chaz Dura" con punto di ristoro panoramico complementare all'impianto funiviario;
 - b) modificare il piano regolatore del Comune di La Thuile al fine di assentire la realizzazione del progetto;
 - c) definire la disciplina degli aspetti amministrativi, autorizzativi, urbanistici ed edilizi delle opere in progetto;
 - d) definire gli aspetti economici connessi alla realizzazione delle attività sopra riepilogate.

Articolo 3
- Impegni del Comune di La Thuile -

1. In esecuzione di quanto stabilito dal presente accordo il Comune di La Thuile si impegna a:
 - a) agevolare la conclusione del processo autorizzatorio, nell'ambito normativo a cui è sottoposto;
 - b) concedere, coerentemente con quanto previsto nella Convenzione e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 20/02/2024, il diritto di superficie per novanta anni sulle aree di proprietà comunale interessate dall'esecuzione delle opere;
 - c) completare gli adempimenti relativi alle necessarie modificazioni del Piano Regolatore per la realizzazione del progetto;
 - d) dichiarare espressamente nella deliberazione del Consiglio comunale con la quale è formato l'assenso del Comune la volontà di sostituire il titolo abilitativo con l'Accordo di programma.

Articolo 4
- Impegni della Regione -

1. In esecuzione di quanto stabilito dal presente accordo la Regione Autonoma Valle d'Aosta, per il tramite delle proprie strutture competenti, si impegna, secondo le norme di ciascun settore interessato, a concludere le istruttorie per l'autorizzazione alla realizzazione del progetto, in particolare per quanto concerne le modifiche al PRG, alla concessione funiviaria, alla classificazione delle piste, alle deroghe agli ambiti di inedificabilità e alla approvazione del PST;
2. La Regione Autonoma Valle d'Aosta si impegna inoltre a portare avanti gli indirizzi dei DEFR 2022-2024 e 2024-2026 che indicano le nuove linee funiviarie destinate a migliorare l'offerta sciistica e l'immagine dello sci nella Valle d'Aosta, tra le quali è individuata la linea che collega la località di "Les Suches" a "Chaz Dura";
3. La Regione si impegna a contribuire, ai sensi delle leggi di settore, alla realizzazione delle opere previste in progetto, nei limiti delle risorse disponibili e secondo i criteri di intensità e priorità previsti dalla l.r. 6/2016.

Articolo 5
- Impegni della Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. -

1. La Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. di La Thuile si impegna a:
 - a) realizzare le opere contenute nel progetto definitivo che forma parte integrante del presente accordo (Allegato 2), nel rispetto delle indicazioni di cui all'Allegato 3 (esito conferenza dei servizi finale), attingendo ai contributi regionali del settore previsti dalla l.r. 6/2016 e a risorse proprie o a finanziamenti per la parte non soggetta a contributo pubblico;

- b) rispettare gli obblighi di concessione della linea funiviaria e di classificazione delle piste ad essa afferenti, così come previsto dalla l.r. 20/2008 e s.m.i..

Articolo 6

- Normativa ambientale e urbanistica -

1. L'approvazione del presente accordo costituisce modifica dello strumento urbanistico del comune di La Thuile, così come riportato nei documenti di cui all'Allegato 1.
2. La sottoscrizione del presente accordo consegue alla conclusione delle istruttorie previste dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta e dal comune di La Thuile per la realizzazione delle opere, fatta salva l'approvazione del progetto funiviario prevista dall'art. 28 della l.r. 20/2008 e s.m.i..
2. Il presente accordo sostituisce il permesso di costruire relativo alla realizzazione della sola nuova linea funiviaria "Les Suches – Chaz Dura", di competenza del Comune di La Thuile, fatta salva l'approvazione del progetto funiviario prevista dall'art. 28 della l.r. 20/2008 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dall'articolo 105, comma 4, della l.r. 54/1998 e dell'art. 27, comma 6, della l.r. 11/1998 e a tal fine, gli elaborati tecnici costituenti il progetto definitivo che vanno a sostituire il permesso di costruire risultano essere quelli riportati nell'Allegato 2, ad eccezione del progetto esecutivo funiviario relativo alle opere prettamente funiviarie che sarà oggetto di successiva approvazione tecnica da parte della SIF.
3. Il presente accordo non sostituisce il permesso di costruire relativo alla realizzazione del punto di ristoro panoramico, di competenza del Comune di La Thuile.
4. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 105, comma 6, della l.r. 54/1998, la sottoscrizione del presente accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.

Articolo 7

- Durata -

1. Il presente accordo ha durata pari a otto anni, salvo proroghe da concordarsi in sede di Collegio di vigilanza.
2. I lavori del bar-ristorante dovranno iniziare entro cinque anni, ed il completamento entro la durata dell'accordo di programma.

Articolo 8

- Referenti tecnici dell'accordo -

1. La Regione indica quale referente tecnico per l'attuazione del presente accordo il Dirigente della Struttura Infrastrutture Funiviarie dell'Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e mobilità sostenibile.
2. Il Comune di La Thuile indica quale referente tecnico per l'attuazione del presente accordo il Sindaco.
3. La Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. indica quale referente tecnico per l'attuazione del presente accordo il proprio Direttore Generale.

Articolo 9

- Variazioni -

1. Ogni variazione dell'intervento, con esclusione di quelle previste per legge, dovrà essere preventivamente concordata dalla società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A con la Regione Autonoma Valle d'Aosta e con il Comune di La Thuile e potrà essere autorizzata solo laddove la soluzione alternativa si presenti coerente con le finalità e gli obiettivi del presente accordo.
1. Ogni variazione interessante il bar-ristorante, ad esclusione di quelle interessanti la sola riorganizzazione interna della struttura, che non impatteranno la sagoma esterna, la planimetria e gli aspetti legati alla capacità ricettiva dell'opera, dovrà essere preventivamente concordata dalla società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A con la Regione Autonoma Valle d'Aosta e con il Comune di La Thuile e potrà essere autorizzata solo laddove la soluzione alternativa si presenti coerente con le finalità e gli obiettivi del presente accordo.

Articolo 10

- Collegio di vigilanza -

1. È costituito il Collegio di Vigilanza sull'esecuzione del presente accordo composto dall'Assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e mobilità sostenibile o da un suo delegato e dal Sindaco di La Thuile, o da suo delegato.

2. Al Collegio di Vigilanza sono conferiti poteri di controllo sullo stato di attuazione dell'accordo, nonché poteri sostitutivi sulle parti inadempienti, previa diffida scritta, consistenti nell'adottare, entro un termine stabilito, i provvedimenti a cui la parte inadempiente si è obbligata all'atto della stipula del presente accordo.

Articolo 11

- Provvedimenti in caso di inadempimento -

1. Il Collegio di Vigilanza, qualora accerti inadempimenti a carico dei soggetti firmatari dell'accordo, provvede a:
 - a) contestare l'inadempienza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per Ufficiale Giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;
 - b) disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo;
 - c) dichiarare l'eventuale decadenza dell'accordo.

Articolo 12

- Modificazioni -

1. Eventuali modificazioni all'accordo sono eseguite con le procedure previste per la formazione dello stesso, fatte salve le proroghe previste dall'art. 7 e le variazioni di cui all'art. 9.

Articolo 13

- Diritto di riuso -

1. Fatti salvi i diritti acquisiti da parte di terzi, la struttura regionale competente si impegna a rendere disponibili, sulla base di specifici accordi e a titolo gratuito, alle amministrazioni pubbliche, le esperienze e le soluzioni realizzate nell'ambito dell'intervento.

Articolo 14

- Risoluzione delle controversie -

1. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza del presente accordo.
2. In caso di mancato accordo, la risoluzione della controversia insorta, anche in corso di realizzazione dei lavori contemplati dal presente accordo di programma, sarà deferita al Foro di Aosta.

Articolo 15

- Trattamento dei dati personali -

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente accordo e agli adempimenti di legge a ciò conseguenti.
2. Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza e minimizzazione, nel pieno rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 e della normativa nazionale vigente, laddove applicabile, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate alla finalità del trattamento.

Letto, confermato e sottoscritto, in triplice copia originale,

L'Assessore regionale allo Sviluppo Economico,
Formazione e Lavoro
Luigi BERTSCHY

Il Sindaco del Comune di La Thuile

Il Direttore Generale della
Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A.

Allegati

1. Variante non sostanziale al PRG
2. Progetto definitivo
3. Verbale Conferenza Servizi del 07/05/2024
4. Verbale della conferenza di programma del 20/12/2022

Allegato 2 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1130 del 16 settembre 2024.

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

INFRASTRUTTURE FUNIVIARIE

Schema di disciplinare di concessione per la costruzione e l'esercizio della linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata "Les Suches-Chaz Dura" in Comune di la Thuile.

tra

la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, codice fiscale n. 80002270074, partita IVA n. 00368440079 rappresentata nel presente atto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lett. i) della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, dal dirigente regionale della Struttura Infrastrutture Funiviarie (di seguito SIF),

e

la Società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. con sede legale in Comune di La Thuile (AO), (di seguito denominata Società concessionaria), codice fiscale n. 00076340074, partita IVA n. 00076340074, rappresentata dal dott. in qualità di Direttore Generale e Procuratore Speciale della Società

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

(Oggetto della concessione)

1. Il concessionario, assume a proprie spese, rischio e pericolo e fatti salvi i diritti di terzi, gli obblighi derivanti dalla concessione per la costruzione e l'esercizio della linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata "LES SUCHES - CHAZ DURA", realizzata mediante una nuova telecabina a 10 posti ad ammorsamento automatico, nel Comune di La Thuile, con le caratteristiche generali di seguito elencate nel prospetto seguente:

1° Tronco

- quota s.l.m. della stazione a valle (p.i.) T.	m s.l.m.	2176,00
- quota s.l.m. della stazione intermedia (p.i.) T.	m s.l.m.	2313,80
- quota s.l.m. della stazione a monte (p.i.) M.	m s.l.m.	2573,00
- lunghezza orizzontale tra ingressi stazione	m	1896,80
- dislivello fra le stazioni terminali	m	397,00
- lunghezza inclinata tra ingressi in stazione	m	1909,07
- pendenza media	%	20,93
- pendenza massima	%	58,1
- numero dei sostegni di appoggio	n.	12
- numero dei sostegni di ritenuta	n.	4
- numero dei sostegni doppio effetto	n.	2
- intervvia in linea	m	6,1
- diametro puleggia motrice	m	4,9
- diametro puleggia rinvio	m	4,9
- portata oraria nominale	p/h	3000
- velocità nominale esercizio	m/s	6,00
- intervallo di tempo minimo tra i veicoli	s	12,04
- equidistanza minima tra i veicoli	m	72,22
- numero dei veicoli	n.	74
- potenza nominale motore elettrico LD10	kW	750 a 23.4 rpm
- portata oraria con azionamento di riserva (3 leitdrive)	p/h	2400
- velocità con gruppo di riserva (3 leitdrive)	m/s	6.00
- occupazione veicoli con gruppo di riserva (3 leitdrive)	%	80
- velocità con motore di recupero	m/s	1
- potenza nominale motore Diesel di recupero	kW	260 a 2100 g/m

3788

- diametro della fune portante-traente	mm	52
- tiro del dispositivo di tensione:		
- valore nominale da	N	65000
- valore massimo = valore nominale x 1.08	daN	69550
- valore minimo = valore nominale x 0.92	daN	60450
- senso di rotazione orario		
- collegamento fra le stazioni Interrato		
- tipo di concessione: invernale e estivo sciatori e pedoni salita e discesa		

2. La linea appartiene alla seconda categoria indicata nella deliberazione della Giunta regionale n. --- in data --/--/ di rilascio della concessione per la costruzione e l'esercizio. Nel caso in cui subentrino fatti tali da conferire alla linea caratteristiche diverse rispetto a quella assegnata, il cambio di categoria è disposto, ai sensi dell'art. 15 della l.r. 20/2008, dalla Giunta regionale, d'ufficio oppure a richiesta del concessionario, su presentazione di regolare domanda, corredata dalla relazione prevista all'art. 7, comma 1 lettera a) della l.r. 20/2008.
3. La concessione è subordinata all'osservanza delle norme contenute nella legge regionale 18 aprile 2008, n. 20, di tutte le altre disposizioni che potranno essere emanate in materia, nonché delle prescrizioni contenute nella sopra citata deliberazione della Giunta regionale.
4. Il concessionario è inoltre tenuto all'osservanza delle norme inerenti alla costruzione ed all'esercizio di impianti a fune.
5. Il concessionario dichiara di accettare incondizionatamente tutti gli obblighi generali e particolari previsti dalle norme vigenti in materia.

Art. 2

(Tempi di realizzazione dell'impianto e durata della concessione)

1. Il concessionario è tenuto a realizzare l'impianto entro il termine di quattro anni.
2. La SIF può disporre controlli e verifiche in merito alla rispondenza della costruzione dell'impianto al progetto approvato ed alla normativa tecnica di cui all'art. 33 della l.r. 20/2008.
3. Tali visite non esonerano in alcun modo il concessionario da responsabilità derivanti dall'inosservanza delle vigenti disposizioni in ordine alla costruzione ed all'esercizio della linea stessa.
4. La presente concessione produce i propri effetti per la costruzione fino alla data di cui al comma 1.
5. La presente concessione ha validità per 40 (quaranta) anni, calcolati a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo di apertura dell'impianto al pubblico esercizio.
6. La durata della concessione non può comunque eccedere il periodo previsto di vita tecnica dell'impianto che realizza la linea.

Art. 3

(Modifiche al progetto dell'impianto)

1. Il concessionario non può introdurre nessuna variazione al progetto in base al quale viene accordata la concessione. Qualsiasi modificazione che il concessionario intendesse apportare al primitivo progetto, dovrà essere approvata preventivamente dalla SIF secondo le modalità previste al punto 5 della deliberazione della Giunta regionale n. 1080 del 19 settembre 2022.

Art. 4

(Deposito cauzionale)

1. A garanzia della regolare realizzazione, il concessionario ha depositato, a titolo di cauzione, la polizza fideiussoria assicurativa n. 2072457 in data 18/03/2024, rilasciata da Revo Insurence S.p.A. per l'importo di euro 25.000 (venticinquemila/00).
2. La cauzione non può essere svincolata prima dell'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio dell'impianto, previo in ogni caso il rilascio di dichiarazione liberatoria da parte dell'Ente concedente.

Art. 5

(Apertura al pubblico esercizio)

1. Il concessionario non può procedere all'apertura al pubblico dell'esercizio senza la preventiva autorizzazione del SIF.
2. Tale autorizzazione è subordinata al superamento delle prescrizioni riportate nella lettera di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo e di autorizzazione ai lavori, nonché delle prescrizioni di tipo A contenute nel verbale di collaudo.
3. Il concessionario è tenuto a comunicare la data di effettivo inizio dell'esercizio al SIF.

Art. 6
(Personale)

1. Il Direttore dell'esercizio deve essere riconosciuto idoneo dal SIF, per quanto di sua competenza, in relazione ai requisiti previsti dalla legislazione vigente.
2. Il SIF ha la facoltà di revocare la nomina del medesimo qualora vengano meno i requisiti di idoneità di cui sopra.
3. Il Capo servizio deve essere riconosciuto idoneo dal SIF, per quanto di sua competenza, in relazione ai requisiti previsti dalla legislazione vigente.
4. È fatto obbligo al concessionario di osservare le disposizioni legislative ed i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti al servizio di trasporto pubblico.
5. Tutte le variazioni inerenti al personale addetto alla linea dovranno essere tempestivamente segnalate al SIF.

Art. 7
(Tariffe e orari)

1. Il concessionario si obbliga a pubblicare e a diffondere a proprie spese l'orario e le condizioni di esercizio dell'impianto, nonché tutte le informazioni utili alla clientela. In particolare, si obbliga ad esporre al pubblico le tariffe, in tutte le stazioni di accesso agli impianti dotate di biglietteria, e l'orario alla partenza dell'impianto in luogo facilmente visibile all'utenza e conformi a modello plurilingue.

Art. 8
(Vigilanza)

1. I tecnici della SIF, in conformità a quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 20/2008 nonché dalla deliberazione di Giunta n. 1080 del 19 settembre 2022, verificano la sicurezza e l'ottemperanza alle disposizioni di legge e di regolamento nei tempi e secondo le modalità ivi stabiliti.
2. Il concessionario ha l'obbligo di ottemperare a tutte le richieste dei funzionari del SIF che svolgano le proprie attività di vigilanza e di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze. A tal fine i predetti soggetti hanno libero percorso ed accesso sugli impianti e loro pertinenze, previa esibizione di apposita tessera di servizio. Il concessionario è tenuto ad esibire, in qualsiasi momento, ai funzionari addetti alla vigilanza, tutti gli atti e documenti attinenti al servizio che dovessero venire richiesti.
3. Le visite periodiche, nonché gli altri eventuali controlli predisposti dal SIF durante l'esercizio, non esonerano in alcun modo né il Direttore dell'esercizio né il concessionario dalle responsabilità che a loro rispettivamente competono, in base alle vigenti disposizioni di legge, in ordine all'esercizio e alla manutenzione dell'impianto.

Art. 9
(Assicurazione e malleveria verso terzi)

1. Il concessionario è tenuto a stipulare, prima dell'avvio dell'esercizio dell'impianto, idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, a copertura dei sinistri e dei danni arrecati per fatto proprio del concessionario, dei dipendenti o del personale avente funzioni di ispezione, controllo, di manutenzione o di soccorso, alle persone e alle cose trasportate e a persone e cose terze, secondo i massimali minimi previsti, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1080 in data 21/09/2012.
2. In caso di mancata costituzione della polizza assicurativa da parte della Società concessionaria, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2 della legge regionale 20/2008.
3. Il concessionario si obbliga, altresì, a tenere sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità l'Amministrazione regionale e gli Enti o le persone proprietarie dei fondi interessati dall'impianto o dai lavori di costruzione e/o modifica da tutti i danni che possono verificarsi durante la costruzione medesima e/o durante l'esercizio dell'impianto stesso.
4. Il concessionario si obbliga inoltre ad estromettere l'Amministrazione regionale da qualunque causa che possa essere intentata in seguito alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.

Art. 10
(Modalità e Regolamento di esercizio)

1. L'esercizio dell'impianto deve svolgersi secondo le modalità previste nel regolamento di esercizio, di cui alle vigenti norme

tecniche di sicurezza, approvato dal SIF.

2. Il Regolamento di esercizio deve essere redatto secondo schemi predisposti per le differenti tipologie di impianto con l'osservanza delle disposizioni riportate dai regolamenti tecnici generali o speciali per una migliore garanzia di sicurezza e regolarità del pubblico servizio. Il personale in servizio deve essere a perfetta conoscenza del regolamento di esercizio. Il testo integrale delle disposizioni concernenti i viaggiatori deve essere esposto in luogo ben visibile al pubblico.
3. Il concessionario deve comunicare al SIF qualsiasi incidente o causa che abbia impedito il regolare svolgimento dell'esercizio o diminuito il livello di sicurezza.
4. Al SIF spetta, previa comunicazione alla Società concessionaria, la facoltà di far sospendere, in qualsiasi momento, l'esercizio dell'impianto qualora siano accertate violazioni alle disposizioni di legge e di regolamento in materia di sicurezza e regolarità dell'esercizio. Il SIF provvede ad autorizzare la successiva ripresa dell'esercizio.

Art. 11

(Sospensione dell'esercizio da parte del concessionario)

1. Durante il periodo di esercizio il concessionario può sospendere il servizio per cause di forza maggiore o per cause tecniche che impediscano il regolare funzionamento degli impianti a fune, dandone in quest'ultimo caso immediata comunicazione al SIF.
2. Nel caso in cui il concessionario intenda interrompere il servizio pubblico per alcuni giorni a causa di lavori di manutenzione straordinaria, il periodo di sospensione deve essere comunicato tempestivamente al SIF, così come la fine lavori.
3. Nel caso in cui il concessionario intenda ottenere la sospensione per l'intera stagione invernale ovvero per preordinate chiusure infrasettimanali o periodiche non previste nel presente disciplinare, deve presentare istanza motivata, secondo le modalità previste dal punto 7 della deliberazione della Giunta regionale n. 1080 del 19 settembre 2022, alla SIF che provvede, valutando caso per caso, ad autorizzare la sospensione temporanea dell'esercizio.
4. Qualora il concessionario sospenda il servizio per altre cause, in particolare qualora sia evidente una sproporzione tra oneri di esercizio e frequentazione attesa, deve essere preventivamente autorizzato dalla SIF, secondo le modalità previste dal punto 7 della deliberazione della Giunta regionale n. 1080 del 19 settembre 2022.

Art. 12

(Modifiche alla concessione)

1. Possono essere apportate modifiche alla concessione oggetto del presente disciplinare, secondo le procedure previste al punto 5.2 "Modifiche tecniche rilevanti che modificano la concessione della linea" e 5.5 della deliberazione della Giunta regionale n. 1080 del 19 settembre 2022, qualora il concessionario richieda modifiche sostanziali alle caratteristiche della linea. In particolare qualora siano richieste le seguenti varianti:
 - a) sostituzione, lungo la linea già concessionata, dell'impianto esistente con un nuovo impianto o con altro impianto esistente da riposizionare, anche di tipologia differente rispetto al precedente, purché assolva le medesime finalità;
 - b) lavori che comportino modifiche allo stato dei luoghi, quali il prolungamento o l'accorciamento dell'impianto, o la costruzione di una nuova stazione;
 - c) l'aumento o la diminuzione delle prestazioni (velocità massima e potenzialità di trasporto) in misura superiore al 20% rispetto ai valori approvati nella deliberazione di concessione in essere;
 - d) qualunque altra modifica tecnica all'impianto ritenuta rilevante dalla SIF nei riguardi delle modalità del trasporto o delle finalità della linea.
2. Possono essere apportate modifiche alla concessione oggetto del presente disciplinare, secondo le procedure previste al punto 5.5 "Modifiche della concessione in assenza di modifiche tecniche rilevanti" della deliberazione della Giunta regionale n. 1080 del 19 settembre 2022, qualora il concessionario richieda modifiche ad aspetti dell'impianto esplicitamente contenuti nella concessione in essere (categoria di appartenenza della linea, caratteristiche dell'impianto, modalità di esercizio, periodi di esercizio...) ma non associati ad alcuna modifica tecnica rilevante.

Comporta la modifica della concessione anche la realizzazione, necessaria, utile o funzionale all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto, di nuove opere complementari all'impianto per sopravvenute mutate esigenze, o di nuove opere di difesa dal rischio valanghe, frane o esondazioni, quando è necessario ottenere l'asservimento o l'esproprio delle aree.

Art. 13
(Cessione della concessione)

1. È nullo qualsiasi atto di cessione totale o parziale della presente concessione senza la preventiva approvazione della Giunta regionale.

Art. 14
(Decadenza dalla concessione)

1. La decadenza della concessione è dichiarata dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, qualora il concessionario:
 - a) previa diffida, non rispetti i termini di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b) della l.r. 20/2008;
 - b) persista in gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla concessione, dall'autorizzazione all'esercizio o da disposizioni di legge o di regolamento;
 - c) non adempia alle prescrizioni in materia di sicurezza o di regolarità dell'esercizio, ovvero, in generale, in caso di gravi irregolarità nella conduzione degli impianti e delle opere complementari;
 - d) alieni la proprietà degli impianti, salvo quanto previsto dagli articoli 10, comma 7 e 14 della l.r. 20/2008;
 - e) interrompa per più di tre anni l'esercizio, salvo giustificati motivi.
2. La decadenza della concessione consegue anche al caso di scioglimento, per qualsiasi causa, della società concessionaria.
3. La decadenza della concessione non comporta alcun indennizzo a favore del concessionario o dei suoi aventi causa.
4. Nel caso di decadenza, al titolare decaduto non può essere rilasciata una nuova concessione per la stessa linea.

Art. 15
(Revoca della concessione)

1. La Giunta regionale, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, e previa comunicazione al concessionario tramite PEC, può disporre la revoca della concessione, determinando contestualmente l'importo dell'indennizzo dovuto.

Art.16
(Rinuncia alla concessione)

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione, previa comunicazione alla SIF tramite PEC. La Giunta regionale, verificato che non sussistano motivi di pubblico interesse che ostino all'accoglimento della domanda, dispone con proprio atto in merito.
2. In caso di rinuncia, al concessionario non spetta alcun indennizzo.

Art. 17
(Restituzione in pristino dei terreni)

1. Il concessionario è tenuto a proprie spese, a seguito della cessazione della concessione a qualunque titolo, alla restituzione in pristino del terreno su cui insistono le opere che realizzano la linea e le opere complementari, secondo le modalità previste dall'articolo 19 della legge regionale 20/2008.

Art. 18
(Spese di stipula e registrazione)

1. Le spese di stipula del presente atto sono tutte indistintamente a carico del concessionario.
2. Il presente disciplinare verrà registrato solo in caso d'uso con il beneficio dell'imposta in misura fissa.

Art. 19
(Privacy)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice della privacy) e successive modificazioni, l'Amministrazione si impegna a trattare i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

(luogo) _____ (data) _____

per il concessionario
Il Direttore generale

per la Regione Autonoma Valle d'Aosta
Il Dirigente

(documento firmato digitalmente)

(documento firmato digitalmente)

Deliberazione 23 settembre 2024, n. 1143.

Approvazione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettere b) e c), della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27 in sostituzione di quelli approvati con DGR 3015/2011 e 1267/2022.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

- 1) di approvare per le motivazioni esposte in premessa l'allegato disciplinare alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, relativo ai criteri e alle modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lettere b) e c) della legge regionale n. 27/2006, in sostituzione di quelle approvate con le deliberazioni della Giunta regionale n. 3015/2011 e n. 1267/2022, al fine di addivenire alla redazione di un testo normativo aggiornato, sistematico e maggiormente fruibile da parte degli aderenti ai fondi pensione forme pensionistiche complementari in possesso dei requisiti;
- 2) di dare atto che le spese collegate al punto 1 del dispositivo, relativamente agli interventi di cui all'articolo 5 comma 2 della legge regionale 27/2006, trovano copertura sul bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 nello stanziamento del capitolo U0024603 "Spese per altri servizi per il sostegno della previdenza complementare e integrativa e di iniziative di natura assistenziale";
- 3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Allegati omissis.

AVVISI E COMUNICATI

CONSIGLIO REGIONALE

Délibération n° 1143 du 23 septembre 2024,

portant approbation des critères et des modalités de réalisation des mesures de soutien visées aux lettres b) et c) du deuxième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 27 du 4 décembre 2006, en remplacement de ceux approuvés par les délibérations du Gouvernement régional n° 3015 du 16 décembre 2011 et n° 1267 du 24 octobre 2022.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

- 1) Le cahier des charges relatif aux critères et aux modalités de réalisation des mesures visées aux lettres b) et c) du deuxième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 27 du 4 décembre 2006 est approuvé, tel qu'il figure à l'annexe faisant partie intégrante de la présente délibération, en remplacement des critères et modalités approuvés par les délibérations du Gouvernement régional n° 3015 du 16 décembre 2011 et n° 1267 du 24 octobre 2022, et ce, pour les raisons visées au préambule et en vue de mettre des dispositions actualisées, systématiques et plus claires à la disposition des adhérents aux fonds de retraite complémentaire justifiant des conditions requises.
- 2) Les dépenses découlant de l'application du point 1) ci-dessus pour la réalisation des mesures visées au deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 27/2006, sont couvertes par les crédits inscrits au chapitre U0024603 (Dépenses pour des services divers en vue du soutien aux retraites complémentaires et supplémentaires et aux mesures de sécurité sociale) du budget de gestion 2024/2026 de la Région.
- 3) La présente délibération est publiée au Bulletin officiel de la Région.

L'annexe n'est pas publiée.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

CONSEIL RÉGIONAL

Regolamento per la disciplina della concessione di patrocini e compartecipazioni economiche.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 Oggetto, definizioni e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 2bis, della legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)), i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione, da parte del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, di seguito denominato Consiglio regionale, del patrocinio gratuito e della compartecipazione economica ad iniziative di particolare valore culturale, artistico, scientifico, sociale, educativo o ambientale, promosse da soggetti pubblici e privati, che si svolgono all'interno del territorio regionale. È ammessa la concessione del patrocinio gratuito ad iniziative di carattere sportivo. È ammessa la concessione della compartecipazione economica per le iniziative a sostegno dei valori sportivi, nonché della promozione della pratica sportiva, purché non di carattere competitivo.
2. Il patrocinio gratuito e la compartecipazione sono concessi, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio regionale, purché comportino la rappresentatività istituzionale del Consiglio regionale oppure presentino un contenuto strettamente legato alla regione o contribuiscano a valorizzarne e promuoverne l'immagine in campo nazionale o internazionale.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si intendono:
 - a) per compartecipazione: la somma a carico del Consiglio regionale per la realizzazione di una iniziativa di particolare interesse e rilievo per la regione. Tale somma è erogabile, a titolo di compartecipazione alle spese, solo previa rendicontazione delle stesse da parte del beneficiario. La concessione della compartecipazione comporta l'obbligo, per l'iniziativa di cui trattasi, dell'esibizione del logo del Consiglio regionale, in posizione graficamente visibile, su tutto il materiale promozionale e pubblicitario prodotto ed è accordata secondo le disposizioni contenute nel Capo II del presente Regolamento;
 - b) per concessione del patrocinio gratuito: il riconoscimento con il quale il Consiglio regionale esprime il proprio apprezzamento per un'iniziativa di particolare interesse e rilievo per la regione. La concessione del patrocinio gratuito, consistente nella dicitura "con il patrocinio del Consiglio regionale della Valle d'Aosta", è accordata secondo le disposizioni contenute nel Capo III del presente Regolamento.
4. Requisito essenziale per l'ottenimento della compartecipazione economica e del patrocinio gratuito del Consiglio regionale è l'assenza di barriere architettoniche nel luogo di svolgimento dell'iniziativa, fatta eccezione per gli eventi che per loro natura o caratteristica si svolgono in luoghi con accessibilità limitata. In caso di iniziative che comprendono più eventi, la maggior parte di essi oppure l'evento principale devono essere realizzati in luoghi accessibili.

ARTICOLO 2 Beneficiari

1. Il patrocinio gratuito e la compartecipazione sono concessi a:
 - a) Comuni, Unités des Communes ed altri enti pubblici;
 - b) Università della Valle d'Aosta;
 - c) enti, associazioni, comitati, istituzioni, fondazioni ed altre organizzazioni private che per disposizione statutaria o dell'atto costitutivo, ovvero per natura giuridica, non perseguono scopi di lucro, aventi sede legale o operativa in Valle d'Aosta.
2. Non sono titolati a presentare domanda di patrocinio gratuito o di compartecipazione:
 - a) i partiti e i movimenti politici;
 - b) i comitati, comunque denominati, costituiti estemporaneamente;
 - c) le società, di persone o di capitali, in qualunque forma costituite, fatta eccezione per le cooperative sociali e le cooperative a mutualità prevalente ai sensi degli articoli 2512, 2513 e 2514 del Codice civile.
3. Gli enti strumentali, controllati o partecipati dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, possono presentare esclusivamente domanda di patrocinio gratuito.
4. Nell'anno di riferimento, ciascun soggetto può presentare istanza per la concessione di compartecipazione economica per una sola iniziativa o progetto specifici e chiaramente identificati. La stessa iniziativa o progetto non possono essere proposti da due soggetti diversi e non possono essere proposti sia al Consiglio regionale sia alla Presidenza della Regione, agli As-

sectorati regionali competenti o all'Office Régional du Tourisme, fatta eccezione per le domande escluse da questi ultimi, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

5. Le domande di compartecipazione economica non ammesse per mancanza di fondi nel periodo di riferimento possono essere ripresentate nel corso dello stesso anno. Le domande non ammesse per il mancato raggiungimento del punteggio minimo non possono essere ripresentate nel corso dello stesso anno.
6. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare con appropriata pubblicizzazione che le attività sono realizzate con il patrocinio gratuito o con la compartecipazione del Consiglio regionale e a coinvolgere, in occasione di eventuali conferenze stampa, presentazioni o altre attività promozionali concernenti l'iniziativa, la Presidenza del Consiglio regionale.

CAPO II COMPARTECIPAZIONI

ARTICOLO 3 Compartecipazione

1. La compartecipazione economica non può essere concessa per iniziative di carattere esclusivamente commerciale.
2. La compartecipazione è concessa esclusivamente per attività diverse da quelle ordinarie di funzionamento degli stessi soggetti richiedenti.
3. La compartecipazione non può essere concessa se l'iniziativa per la quale è richiesta si è già svolta al momento della presentazione della domanda.
4. La compartecipazione può essere liquidata solo previa presentazione della rendicontazione, nella forma della dichiarazione di atto di notorietà, di tutte le entrate, comprensive dell'indicazione degli ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici e privati, e di tutte le spese ammissibili e non ammissibili sostenute per la realizzazione dell'iniziativa da parte del beneficiario, dalla quale risulti un disavanzo. L'importo della compartecipazione non può essere superiore a 20.000 euro e non potrà comunque superare il disavanzo risultante dal preventivo presentato.
5. L'entità della compartecipazione economica è fissata in una misura percentuale che può variare dal 50 per cento al 90 per cento delle spese ammissibili, a seconda del punteggio attribuito in base ai criteri di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 1bis, nonché sulla base delle fasce percentuali di cui all'Allegato 2.
6. In caso di concessione di compartecipazione economica a Comuni, Unités des Communes o pro loco l'importo può variare dal 30 per cento al 50 per cento delle spese ammissibili, a seconda del punteggio attribuito in base ai criteri di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 1bis, nonché sulla base delle fasce percentuali di cui all'Allegato 3.
7. Il soggetto richiedente si deve impegnare a svolgere l'evento anche in caso di concessione da parte del Consiglio regionale di una compartecipazione economica minima, pari al 50 per cento delle spese ammissibili oppure al 30 per cento in caso di Comuni, Unités des Communes o pro loco, pena l'irricevibilità di successive istanze per un periodo di un anno, ad eccezione del caso in cui non sia stato possibile organizzare l'evento per cause non imputabili al soggetto stesso.
8. La compartecipazione non comporta alcuna responsabilità in capo al Consiglio regionale circa l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative. Il Consiglio regionale resta altresì estraneo a qualunque rapporto fonte di obbligazione che si venga a costituire tra i beneficiari e i soggetti terzi.
9. Il Consiglio regionale assicura, se richiesto, il proprio sostegno attraverso la comunicazione istituzionale delle iniziative ammesse a compartecipazione economica.

ARTICOLO 4 Domande di compartecipazione

1. Le domande di compartecipazione, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, sono presentate al Consiglio regionale sulla base del modello di cui all'Allegato A, rinvenibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione "Amministrazione trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici".
2. Le domande di cui al comma 1 sono trasmesse per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it oppure consegnate a mano presso l'archivio del Consiglio regionale, Piazza Deffeyes 1, primo piano, Aosta. Non sono accettate domande compilate a mano.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), sulla domanda deve essere apposta obbligatoriamente, salvo i casi di esenzione, la marca da bollo. Per le domande trasmesse per via tele-

- matica, l'imposta di bollo deve essere assolta in modo virtuale.
4. La domanda deve indicare:
 - a) i dati del soggetto richiedente (Allegato A/1);
 - b) la descrizione dell'iniziativa che dia conto della valenza culturale, artistica, scientifica, sociale, educativa o ambientale della stessa e con la specifica del carattere, delle finalità, dei tempi, del luogo e dei modi di realizzazione, nonché dei soggetti pubblici e privati coinvolti (Allegato A/2).
 5. La domanda è corredata:
 - a) dalla dichiarazione del legale rappresentante con la quale si attesta che il soggetto promotore dell'iniziativa è in regola con la normativa vigente in materia contributiva e di sicurezza, che non persegue fini di lucro, e con la quale si assume ogni tipo di responsabilità verso terzi per fatti connessi all'iniziativa sollevando il Consiglio regionale (Allegato A);
 - b) dal preventivo dettagliato di spesa dell'iniziativa, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente, indicante in modo analitico tutte le voci di spesa ammissibili e le eventuali voci di entrata, le spese coperte da contributi o agevolazioni da parte di soggetti pubblici o privati, precisandone la natura e l'entità (Allegato A/3);
 - c) dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente;
 - d) dalla copia dello statuto o dell'atto costitutivo vigente redatto nelle forme previste dalla legge o, in caso di soggetti privi di personalità giuridica, di altro documento attestante le finalità perseguite e il nominativo del legale rappresentante;
 - e) dall'elenco dei soci aggiornato alla data di presentazione della domanda;
 - f) dall'indicazione di un conto corrente intestato all'associazione.
 6. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti annualmente con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.
 7. I termini di cui al comma 6 sono sospesi in caso di fine della legislatura o di scioglimento anticipato del Consiglio regionale.
 8. Le domande sono inoltrate per l'istruttoria alla struttura organizzativa Affari generali, Ufficio Attività culturali e Cerimoniale del Consiglio regionale, di seguito denominata struttura competente.
 9. È possibile concedere la compartecipazione, in casi eccezionali, per esempio per eventi non programmabili o di nuova istituzione e realizzazione, la cui domanda sia giunta oltre i termini di cui al comma 6, purché la compartecipazione riguardi iniziative ancora da svolgersi e la domanda pervenga in data antecedente alla valutazione da parte della Commissione di cui all'articolo 5, comma 3. In tal caso, il soggetto richiedente deve indicare la motivazione del ritardo.
 10. Eventuali variazioni degli elementi indicati nella domanda di cui ai commi 4 e 5, devono essere immediatamente comunicate alla struttura competente.
 11. Per le comunicazioni con i beneficiari è prevalentemente utilizzata la posta elettronica certificata.
 12. Non sono ammesse le domande nel cui preventivo risulteranno spese ammissibili per un totale pari o inferiore a euro 2.000,00.

ARTICOLO 5 Istruttoria delle domande

1. La struttura competente verifica la conformità delle domande pervenute ai requisiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, accerta la completezza della documentazione allegata e verifica l'ammissibilità, secondo i criteri di cui all'articolo 7, comma 2, delle singole voci di spesa.
2. Le domande carenti, in tutto o in parte, della documentazione richiesta devono essere regolarizzate entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta della struttura competente, a pena di inammissibilità.
3. Alla scadenza di ogni termine di cui all'articolo 4, comma 6, una Commissione composta dal dirigente della struttura competente e da altri due dirigenti del Consiglio regionale, valuta le domande pervenute attribuendo i punteggi sulla base dei criteri di cui all'Allegato 1.

ARTICOLO 6 Concessione della compartecipazione

1. L'Ufficio di Presidenza, sulla base dei punteggi attribuiti dalla Commissione di cui all'articolo 5 comma 3, e dopo aver stabilito i punteggi di cui all'Allegato 1bis, concede la compartecipazione decidendone la percentuale in base a quanto stabilito negli Allegati 2 e 3 e prenota la spesa per ciascun periodo di cui all'articolo 4, comma 6.
2. Le domande che non raggiungono il punteggio minimo di 15 punti, in applicazione dei criteri di cui agli Allegati 1 e 1bis, non saranno ammesse a compartecipazione. In tal caso, l'Ufficio di Presidenza può comunque concedere il patrocinio gratuito, sempre che ne sussistano i requisiti.
3. L'esito della domanda di compartecipazione è comunicato al soggetto richiedente entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 4, comma 6.
4. A seguito della concessione della compartecipazione, la struttura competente invia al soggetto beneficiario il logo del Consiglio regionale con l'obbligo di esibirlo, in posizione graficamente visibile, su tutto il materiale promozionale e pubblicitario prodotto, preventivamente visionato e approvato dalla struttura competente.
5. In caso di utilizzo indebito del logo, l'Ufficio di Presidenza valuta la irricevibilità di successive istanze provenienti dal medesimo soggetto.

ARTICOLO 7 Rendicontazione ed erogazione della compartecipazione

1. Entro novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa, o comunque non oltre il 31 gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui è stata concessa la compartecipazione per le iniziative che si sono svolte nei mesi di novembre e dicembre, il soggetto beneficiario deve presentare alla struttura competente, a firma del legale rappresentante:
 - a) la relazione sullo svolgimento dell'iniziativa, allegando copia del materiale promozionale prodotto e l'elenco dei soci aggiornato alla data di presentazione della rendicontazione (Allegato B);
 - b) il rendiconto finanziario, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di tutte le entrate, comprensivo degli ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici e privati, e di tutte le spese ammissibili e non ammissibili sostenute per la realizzazione dell'iniziativa. Il rendiconto deve essere coerente con il preventivo dettagliato di spesa di cui all'articolo 4, comma 5, lettera b) (Allegato B/1);
 - c) la dichiarazione di essere soggetto o non soggetto alla ritenuta d'acconto del 4 per cento di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) (Allegato B/2).
2. Non sono ammesse a compartecipazione:
 - a) le spese di gestione dell'associazione o ente promotore, quali spese generali, telefoniche, di personale e per uso di attrezzature d'ufficio;
 - b) le spese per l'acquisto di beni e servizi durevoli;
 - c) le spese per altri beni e servizi non funzionali alla manifestazione;
 - d) le spese sia per la stampa di libri, opuscoli, altre pubblicazioni, sia per altri materiali multimediali destinati alla vendita;
 - e) le spese per rinfreschi e altri momenti conviviali;
 - f) le spese per pranzi e cene;
 - g) le spese derivanti da fatture o note emesse dall'Associazione/ente richiedente o dai suoi soci;
 - h) le spese per comunicazione, pubblicità e promozione che superino il 20% del totale delle spese ammissibili, salvo il caso in cui l'evento sia prevalentemente di carattere comunicativo-divulgativo;
 - i) le spese relative all'utilizzo di strutture in gestione, in concessione o in godimento a qualsiasi titolo al soggetto richiedente.
3. Le spese ammissibili indicate in fase di rendicontazione non potranno essere inferiori a euro 2.000.

4. Il dirigente della struttura competente provvede all'adozione dell'atto di impegno della compartecipazione sulla base della percentuale stabilita e dell'importo massimo indicato nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, nei limiti del disavanzo risultante dal rendiconto.
5. La somma a titolo di compartecipazione è erogata in un'unica soluzione sulla base del rendiconto di cui al comma 1, lettera b).

ARTICOLO 8

Revoca o rideterminazione della compartecipazione

1. L'Ufficio di Presidenza dispone la revoca della compartecipazione nei seguenti casi:
 - a) mancata realizzazione dell'iniziativa;
 - b) rinuncia da parte del richiedente;
 - c) modifica sostanziale dell'iniziativa che ne altera le caratteristiche;
 - d) dal consuntivo risulta una riduzione superiore al 50% rispetto al preventivo;
 - e) mancata o parziale presentazione, non debitamente giustificata, della documentazione di cui all'articolo 7 nei termini previsti al medesimo articolo 7, comma 1, o della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 10;
 - f) inosservanza delle modalità concordate ai sensi degli articoli 2, comma 6, e 6, comma 4;
 - g) realizzazione dell'iniziativa in un esercizio finanziario diverso da quello a carico del quale deve essere posta la compartecipazione;
 - h) utilizzazione dell'importo concesso a titolo di compartecipazione per finalità diverse da quelle per cui è stato concesso;
 - i) falsità nelle dichiarazioni rese nella domanda di compartecipazione o nella rendicontazione o nei documenti prodotti;
 - j) modifica non giustificata della data di svolgimento dell'iniziativa che comporta lo slittamento in un altro periodo di riferimento dello stesso anno.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), il soggetto richiedente non potrà presentare istanze per il periodo di un anno, ad eccezione del caso in cui non sia stato possibile organizzare l'iniziativa per cause non imputabili al soggetto stesso.
3. Nel caso in cui dal rendiconto risultino spese ammissibili inferiori a quelle presentate in fase di preventivo e sulle quali è stata calcolata la percentuale, si procede d'ufficio alla rideterminazione proporzionale della compartecipazione stessa, applicando la percentuale stabilita dall'Ufficio di Presidenza.
4. Nel caso in cui dal rendiconto risultino spese ammissibili superiori a quelle presentate in fase di preventivo, l'importo della compartecipazione economica non potrà comunque superare quello massimo indicato nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.
5. Nel caso in cui sia realizzata solo una parte dell'iniziativa l'Ufficio di Presidenza e la Commissione di cui all'articolo 5, comma 3, possono rivalutare la domanda e rideterminare la compartecipazione.
6. La compartecipazione non è erogata nel caso in cui dal rendiconto finanziario risulti un avanzo.

ARTICOLO 9

Divieto di cumulo dei contributi

1. La somma concessa dall'Ufficio di Presidenza a titolo di compartecipazione non è cumulabile con altri contributi erogati dalla Presidenza della Regione, dagli Assessorati regionali competenti o dall'Office Régional du Tourisme per la medesima iniziativa o progetto.

ARTICOLO 10

Verifiche e controlli

1. La struttura competente effettua, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità, verifiche e controlli sulle autocertificazioni presentate dai soggetti beneficiari, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. La verifica a campione della dichiarazione recante il rendiconto finanziario di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), è effet-

tuata prima della liquidazione dell'importo concesso a titolo di compartecipazione. In tal caso, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare, entro dieci giorni dalla richiesta, i giustificativi delle spese ammissibili e di tutte le entrate (tranne quelle derivanti da soggetti pubblici), nonché le quietanze sulle spese ammissibili per un importo almeno pari all'ammontare della compartecipazione così come determinata ai sensi dell'articolo 7, comma 4. La mancanza o incompletezza della quietanza comporta l'esclusione del giustificativo di spesa. Sono ammessi gli scontrini fiscali purché recanti l'indicazione puntuale dei beni acquistati. Non sono quindi ammessi scontrini non fiscali o privi di indicazione. Non sono ammesse altresì le attestazioni di pagamento in contanti o altre modalità non tracciabili. I giustificativi di spesa devono essere intestati al soggetto beneficiario e chiaramente riferibili all'esecuzione dell'evento o del progetto, sia per la data di effettuazione sia per congruità di tipologia e quantità.

3. Nel caso in cui, ai fini della verifica, sia necessario acquisire ulteriore documentazione, il soggetto beneficiario è tenuto a presentarla entro dieci giorni dalla richiesta.

ARTICOLO 11 Eventi di particolare rilievo

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, all'articolo 5, comma 3, all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 9, comma 1, non si applicano per i seguenti eventi:
 - a) eventi di rilievo nazionale e internazionale, anche di natura sportiva competitiva, che valorizzino in modo particolare l'immagine della regione;
 - b) eventi tradizionali di particolare interesse e coinvolgimento per la regione;
 - c) altri eventi, anche di natura sportiva competitiva, di particolare interesse e coinvolgimento per la regione.
2. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, comma 6, per gli eventi di cui al comma 1, la domanda deve essere presentata almeno quindici giorni antecedenti la data di svolgimento dell'iniziativa.
3. L'Ufficio di Presidenza, in seguito all'istruttoria effettuata dalla struttura competente, con propria deliberazione concede la compartecipazione economica prenotando la relativa spesa, nei limiti dell'importo massimo di euro 20.000. Tale limite potrà essere superato in casi eccezionali qualora l'Ufficio di Presidenza ritenga opportuno valorizzare maggiormente l'evento.

CAPO III PATROCINIO GRATUITO

ARTICOLO 12 Richiesta del patrocinio gratuito

1. La concessione del patrocinio gratuito del Consiglio regionale:
 - a) è di esclusiva competenza dell'Ufficio di Presidenza;
 - b) è accordata a soggetti che non abbiano fini di lucro;
 - c) non può essere accordata in via permanente;
 - d) non comporta oneri a carico del Consiglio regionale o benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente;
 - e) non comporta alcuna responsabilità in capo al Consiglio regionale circa l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative. Il Consiglio regionale resta altresì estraneo a qualunque rapporto fonte di obbligazione che si venga a costituire tra i beneficiari e i soggetti terzi.
2. Il patrocinio gratuito può essere concesso per iniziative culturali, artistiche, scientifiche, sociali, educative, sportive o ambientali, di particolare interesse e rilievo per la regione, promosse dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.
3. Il patrocinio gratuito non può essere concesso nel periodo in cui vige il divieto di comunicazione istituzionale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 28/2000, da osservare in periodo di campagna elettorale.

ARTICOLO 13 Presentazione delle domande

1. Le domande di patrocinio gratuito, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, sono presentate al Consiglio regionale sulla base del modello di cui all'Allegato C, rinvenibile sul sito istituzionale del Consiglio nella sezione "Amministrazione trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici".

2. Le domande di cui al comma 1 sono trasmesse per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it, oppure consegnate a mano presso l'archivio del Consiglio regionale, Piazza Deffeyes 1, primo piano, Aosta. Non sono accettate domande compilate a mano.
3. Le domande devono essere presentate almeno trenta giorni antecedenti la data di svolgimento dell'iniziativa per la quale viene richiesto il patrocinio gratuito.
4. Le domande sono inoltrate per l'istruttoria alla struttura competente.
5. L'Ufficio di Presidenza può concedere, in casi eccezionali, per esempio per eventi non programmabili o di nuova istituzione e realizzazione, il patrocinio gratuito per iniziative ancora da svolgersi le cui richieste siano giunte oltre i termini di cui al comma 3. In tal caso il soggetto richiedente deve indicare la motivazione del ritardo.
6. La domanda deve indicare:
 - a) i dati identificativi del soggetto richiedente (Allegato C1);
 - b) la descrizione dell'iniziativa per la quale è richiesto il patrocinio gratuito e la partecipazione economica o gratuita di altri soggetti pubblici e privati (Allegato C2).
7. Alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente e una copia dell'atto costitutivo o statuto.
8. Eventuali variazioni degli elementi indicati nella domanda di cui ai commi 6 e 7, devono essere immediatamente comunicate alla struttura competente.
9. Per le comunicazioni con i beneficiari è prevalentemente utilizzata la posta elettronica certificata.

ARTICOLO 14 Istruttoria delle domande

1. La struttura competente verifica la conformità delle domande pervenute ai requisiti di cui agli articoli 1, 2, 12 e 13, accerta la completezza della documentazione allegata e verifica l'ammissibilità delle medesime.
2. Le domande carenti, in tutto o in parte, della documentazione richiesta devono essere regolarizzate entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta della struttura competente, a pena di inammissibilità.
3. La struttura competente sottopone periodicamente all'Ufficio di Presidenza una relazione in ordine alle richieste di patrocinio gratuito pervenute, segnalando le cause di inammissibilità delle stesse.

ARTICOLO 15 Concessione del patrocinio gratuito

1. L'Ufficio di Presidenza, sulla base dell'istruttoria della struttura competente, delibera la concessione del patrocinio gratuito.
2. A seguito della concessione del patrocinio gratuito, la struttura competente invia al soggetto beneficiario il logo del Consiglio regionale con l'obbligo di esibirlo, in posizione graficamente visibile, su tutto il materiale promozionale e pubblicitario prodotto, preventivamente visionato e approvato dalla struttura competente, con la dicitura "con il patrocinio del Consiglio regionale della Valle d'Aosta".
3. In caso di utilizzo indebito del logo, l'Ufficio di Presidenza valuta la irricevibilità di successive istanze provenienti dal medesimo soggetto.
4. L'esito della domanda di patrocinio gratuito è comunicato al soggetto richiedente entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda.
5. Il Consiglio regionale assicura, se richiesto, il proprio sostegno attraverso la comunicazione istituzionale delle iniziative a cui è concesso il patrocinio gratuito.

ARTICOLO 16 Revoca del patrocinio gratuito

1. L'Ufficio di Presidenza dispone la revoca del patrocinio in caso di inosservanza delle modalità concordate ai sensi degli articoli 2, comma 6, e 15, comma 2.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 17
Trattamento dei dati personali

1. I dati personali saranno trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente per le finalità di cui al presente Regolamento in materia di concessione di patrocini e compartecipazioni economiche e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

ARTICOLO 18
Efficacia

1. Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dell'articolo 26 del d.lgs. 33/2013 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Il presente Regolamento è altresì pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nella sezione “Amministrazione trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici” ai sensi dell'articolo 26 del d. lgs. 33/2013.
3. Il Regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 92 dell'8 novembre 2022 continua ad essere applicato alle istanze di compartecipazione già presentate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

N.d.R: La traduzione del presente regolamento sarà pubblicata successivamente.

**ATTI EMANATI DA ALTRE
AMMINISTRAZIONI**

COMUNE DI QUART

Deliberazione 16 settembre 2024, n. 36.

Modifiche del PRGC – esame delle osservazioni ed approvazione della variante non sostanziale N. 26_10.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di dare atto che nei quarantacinque giorni successivi alle pubblicazioni non sono pervenute osservazioni sulla variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale Comunale n. 26_10;

di approvare la variante non sostanziale al P.R.G.C. n. 26_10 ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 16 e 31 bis della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, già adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 24 giugno 2024;

**ACTES ÉMANANT DES AUTRES
ADMINISTRATIONS**

COMMUNE DE QUART

Délibération n° 36 du 16 septembre 2024,

portant examen des observations au sujet de la variante non substantielle n° 26_10 du plan régulateur général communal et approbation de ladite variante.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

Le préambule est approuvé et fait partie intégrante et substantielle de la présente délibération.

Il est pris acte du fait que dans les quarante-cinq jours suivant la publication de la variante non substantielle n° 26_10 du plan régulateur général communal aucune observation n'a été présentée.

Aux termes des dispositions combinées des art. 16 et 31 bis de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, la variante non substantielle n° 26_10 du PRGC, adoptée par la délibération du Conseil communal n° 26 du 24 juin 2024, est approuvée. Aux termes du cinquième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 11/1998, la présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste.

di pubblicare, ai sensi dell'art. 16, comma 5 della L.R. 11/1998, per estratto, copia della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta; di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 6 della L.R. 11/1998, copia della presente con gli atti relativi alla variante alla struttura regionale competente in materia urbanistica;

di dare atto che l'approvazione della presente variante non sostanziale, con rimozione del vincolo a servizi apposto sull'immobile individuato al Foglio 45, mappale 440, sub. 26, consente di procedere ad alienazione del bene come stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n.49 del 28 dicembre 2023;

di dare atto che l'Arch. Giovanna Spinella è responsabile del procedimento connesso alla presente deliberazione.

COMUNE DI SAINT-NICOLAS

Decreto 9 settembre 2024, n. 1.

Decreto di acquisizione al patrimonio indisponibile comunale di beni immobili ai sensi dell'art. 42bis del DPR 327/2001 e s.m.i. interessati dai lavori di realizzazione parcheggio comunale e sottostanti numero cinque box interrati in Frazione Cerlogne nel Comune di Saint-Nicolas.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

Omissis

decreta

- I. Di acquisire al patrimonio indisponibile del Comune di Saint-Nicolas i beni immobili di seguito descritti, utilizzati dal Comune per scopi di interesse pubblico, modificati in assenza di un valido ed efficace provvedimento d'esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 42bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI DA ACQUISIRE:

DITTA n. 1
MONTROSSET Elio proprietario per 1/1
-omissis-

da acquisire:
Comune di Saint-Nicolas
FG. 4 mapp. 649 di mq. 15 – Area rurale - C.T. Zona PRGC “A”
Ammontare complessivo dell'indennizzo € 652,50
FG. 4 mapp. 652 di mq. 74 – Area rurale - C.T. Zona PRGC “A”
Ammontare complessivo dell'indennizzo € 3.219,00
FG. 4 mapp. 960 di mq. 14 – Prato irrig - C.T. Zona PRGC “A”
Ammontare complessivo dell'indennizzo € 609,00

DITTA n. 2
MONTROSSET Elio proprietario per 1/2
-omissis-

Aux termes du sixième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 11/1998, la présente délibération, assortie des actes de la variante, est transmise en copie à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme.

Il est pris acte du fait que l'approbation de la variante non substantielle en cause entraîne l'élimination de l'obligation de destiner le bien immeuble figurant à la feuille 45, parcelle 440, sub. 26, à accueillir des services, ce qui permet de procéder à l'aliénation dudit bien au sens de la délibération du Conseil communal n° 49 du 28 décembre 2023.

L'architecte Giovanna Spinella est désignée comme responsable de la procédure relative à la présente délibération.

COMMUNE DE SAINT-NICOLAS

Acte n° 1 du 9 septembre 2024,

portant intégration au patrimoine indisponible de la Commune des biens immeubles nécessaires aux travaux de réalisation d'une aire de stationnement public et, en dessous, de cinq garages souterrains au hameau de Cerlogne, dans la commune de Saint-Nicolas, au sens de l'art. 42 bis du décret du président de la République n° 327 du 8 juin 2001.

LE RESPONSABILE DU BUREAU DES EXPROPRIATIONS

Omissis

décide

- I. Au sens de l'art. 42 bis du décret du président de la République n° 327 du 8 juin 2001, les biens immeubles indiqués ci-après, utilisés par la Commune de Saint-Nicolas à des fins d'intérêt public et modifiés sans avoir été ni expropriés ni déclarés d'utilité publique par un acte valable et efficace, sont intégrés au patrimoine indisponible de celle-ci :

LISTE DES BIENS DEVANT ÊTRE INTÉGRÉS

VECTION Odetta proprietario per 1/6
-omissis-
VECTION Ezio proprietario per 1/6
-omissis-
VAUDAN Valerio proprietario per 1/6
-omissis-

da acquisire:
Comune di Saint-Nicolas
FG. 4 mapp. 650 di mq. 56 – Porz di fr – C.T. Zona PRGC “A”
Ammontare complessivo dell’indennizzo € 2.436,00

DITTA n. 3
VECTION Odetta proprietario per 1/3
-omissis-
VECTION Ezio proprietario per 1/3
-omissis-
VAUDAN Valerio proprietario per 1/3
-omissis-

da acquisire:
Comune di Saint-Nicolas
FG. 4 mapp. 651 di mq. 185 – area fabb dm – C.T. Zona PRGC “A”
Ammontare complessivo dell’indennizzo € 8.047,50

DITTA n. 4
JUNOD Ornella proprietaria per 1/2
-omissis-

DENARIER Lucia proprietaria per 1/8
-omissis-
DENARIER Rita proprietaria per 1/8
-omissis-
DENARIER Renata proprietaria per 1/8
-omissis-
PERSOD Fabien proprietario per 1/16
-omissis-
PERSOD Muriel proprietaria per 1/16
-omissis-

da acquisire:
Comune di Saint-Nicolas
FG. 4 mapp. 654 di mq. 126 – fabb diruto – C.T. Zona PRGC “A”
Ammontare complessivo dell’indennizzo € 5.481,00

II. Il presente Decreto di esproprio, a cura e a spese del Comune di Saint-Nicolas, è registrato, trascritto e volturato in termini di urgenza presso gli uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate di Aosta.

III. Il presente Decreto verrà notificato, al proprietario del bene espropriato, nelle forme previste per gli atti processuali civili, come disciplinato dall’art. 7 comma 2 della l.r. 11/2004.

Saint-Nicolas, 9 settembre 2024

Il Responsabile dell’Ufficio Espropriazioni
Leonardo PATRUCCO

II. Le présent acte est transmis aux bureaux compétents de l’Agence des impôts d’Aoste en vue de son enregistrement, de sa transcription et du transfert du droit de propriété, avec procédure d’urgence, par les soins et aux frais de la Commune de Saint-Nicolas.

III. Aux termes du deuxième alinéa de l’art. 7 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004, le présent acte est notifié aux propriétaires des biens concernés dans les formes prévues pour les actes relevant de la procédure civile.

Fait à Saint-Nicolas, le 9 septembre 2024.

Le responsable du Bureau des expropriations,
Leonardo PATRUCCO